

OSSERVAZIONI

Al Voto Consultivo

DEL SIGNOR AVVOCATO

GIOVANNI VICINI

NELLA CAUSA

Di simultanea successione di Cristiani, e di Ebrei
alla intestata Credità di un loro congiunto

DELL' AVVOCATO

VINCENZO BERNI DEGLI ANTONJ

CAVALIERE DELLA REAL CORONA DI FERRO
PROFESSORE EMERITO DI CIVILE DIRITTO NELLA PONTIFICIA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

E
DOTTOR NEL COLLEGIO LEGALE.

DEDICATE

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

Signor Cardinale

GIUSEPPE ALBANI

Legato di Bologna

Ne temere quid loquaris.

Eccles. 5. 1.

Dai Tipi del Nobili e Comp.

1827.

A niuno è lecito l'imprimere, o di far imprimere, o di vendere già impresso altrove queste Osservazioni nello Stato Pontificio; secondo ciò che prescrive l'Editto dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Camerlengo dei 23 Settembre 1826.

IOSEPHO · ALBANO

CARDINALI · DIACONO · SANCTI · EVSTACHII

LEGATO · PROV · BONON ·

VIRO · AD · MAGNA · QVAEQVE · NATO

QVI · VETVSTISSIMI · GENERIS · SPLENDOREM

INGENIO · VIRTUTE · RECTEFACTIS

NOBILITAT · AVGETQVE · IN · DIES

VINCENTIVS · BERNIVS · DE · ANTONIIS

DAT · DEDICATQVE

ANNO · CHR · MDCCCXXVII ·

SACRI · PRINCIPATVS · LEONIS · XII · P · M · III ·

PREFAZIONE

*N*on si tosto fu pubblicato il *Voto consultivo del Signor Avvocato Vicini, chiarissimo nostro Giureconsulto, intorno alle consuezioni intestate degli Ebrei e dei Cristiani, che parve a moltissimi sciolta al tutto, egregiamente, e per sempre la questione a favore degli Ebrei. Tanto a prima giunta parve a me pure. In progresso di tempo accennati mi furono alquanti dubbj in contrario. Da ciò nacque in me il desiderio di esaminare posatamente la contesa, la quale è stata discussa con tanta prolissità dall' A., che egli nella lettera di dedica afferma che il suo *Voto* contiene un breve trattato (*) delle successioni anzidette. Al trattato non mancano molti episodj, singolarmente sulla Storia del medio evo. S'introduce dall' A. la comparazione fra gli Ebrei e gli Eretici. Di qui passa alla comparazione de-*

(*) Nel quale (soggiunge l' A.) si discorrono varie cose riguardanti l' Ebraica Religione. Per discorrere di queste soltanto l' A. ridonò la vita ad una disputa già spenta; di che si accorgerà chiunque legga il *Voto*.

gli Eretici fra loro, cioè de' Nestoriani e de' Manichei; donde prende occasione di esporre le loro eresie, ed in parte la vita de' loro Autori, senza lasciare di darci la giusta etimologia de' vocaboli Ortodossa, e Eterodossa. Nel parlare delle successioni intestate ricorda le testate, e subito si trattiene nelle diverse foggie di testare appo i Romani. Non finirei più se tutti ad uno ad uno mentovar volessi gli Episodj, de' quali i due ultimi sono la orrenda sanguinosa Diatriba, di un Oratore veemente, (pag. 150.), e i brividi che corsero all' A. per tutta la persona nell' ascoltarlo dal Pergamo (pag. 156.)

Non sarei al tutto sincero, se non confessassi che io, prescindendo anche da ogni altra ragione, determinato mi sarei a pubblicare le mie osservazioni al Voto nella persuasione che a me principalmente ne corresse il debito, per esser io, non pure il più vecchio de' Professori di questa Pontificia Università, e de' Dottori del Collegio Legale, ma ben anche beneficato dal graziosissimo mio Sovrano; a cui piaccia a Dio di concedere lunga e prospera vita. Non meritava forse di essere confutato nella Cattolica e Pontificia Università di Bologna un Voto, in cui si censurano le Costituzioni dei Papi riguardanti gli E-

brei, sotto il pretesto di accusare, come orrenda sanguinosa Diatriba, uno scritto religiosissimo, che ne insinua l' adempimento? Sono assai di coloro, i quali pieni dall' un canto di certa loro Filosofia soverchiatrice, e dispregiatrice di tutto il restante del genere umano; e dall' altro niuna scienza avendo del Testamento Vecchio, e poca assai avendone, se pur l' hanno, del Nuovo, e delle avverate profezie, e della spietata Religione, che dopo la venuta di Gesù Cristo si formarono gli Ebrei (*), ne compiangono lo stato di abbiezione, come se colpevole non fosse rispetto

(*) L' A. alla pag. 9. afferma che la Ebraica Religione era assai rispettata ne' primi tempi della Chiesa; ed in prova di ciò allega il fatto narrato da antichi scrittori, che quando i Sommi Pontefici si recavano a prendere possesso della venerata Cattedra di S. Pietro, Si facevano incontro a loro i principali Rabbini, e lodando in Ebraica lingua la legge del vecchio testamento, genuflessi la offerivano al Sommo Pontefice, e lo esortavano con divote preci a venerarla come Legge eterna, immutabile del Signore. Alle quali domande rispondea il Pontefice = Sanctam Legem viri Haebrei et laudamus, et veneramur; utpote ab Omnipotentis Deo per manus Moysis Patribus vestris traditam =. Allorchè l' A. parla di Ebraica Religione rispettata ne' primi tempi della Chiesa, non intende certamente che l' Ebraica Legge contenuta nel testamento Vecchio. Questa sola in fatto era lodata e venerata dai Pontefici anche nel loro viaggio a San Giovanni Laterano; e questa sola lodano pure tuttavia, e venerano i Cristiani

ad essi, e necessario rispetto ai Cristiani; e come se non istesse in arbitrio degli Ebrei il cangiargli, solo che ponessero mente a que' libri infallibili, de' quali sono i depositarj. Siccome io in questo qualsiasi lavoro non prenderò di mira che gli errori, (quantunque non tutti) ne' quali è caduto l' A. del Voto, così nell' esporli userò spesso delle stesse sue parole; perchè non si dubiti che io le abbia alterate. Quanto agli Ebrei, io non aggiungerò nulla che tolto non sia o dalle Sacre carte, o dal gius Ecclesiastico, o dalla Storia. È per tal modo che io farò conoscere a tutti (chechè ne pensino quegli che difficilmente s' inducono a pensar bene d' altrui) di non essermi indotto a scrivere nè da spirito di parte, nè da qualsivoglia altra ragione, che quella non sia di scoprire la verità. Se gli Ebrei da me dipinti colle tinte levate dai luoghi testè citati, cagioneranno orrore, l' effetto dovrà imputarsi a chi encomioli, come se componessero tuttavia un popolo da Dio prediletto, quando lo compongono

tutti. La Religione spietata, che io qui accenno, è il Talmud. Se il Sig. Avv. indicato ci avesse gli Autori, donde trasse l'anzidetta notizia, avremmo forse potuto sottoporre ad esame altre sue espressioni.

di un popolo da Dio riprovato, e disperso a ludibrio delle genti, a verificazione delle Profezie, privo di Dominio, di Tempio, di Altare. Il solo A. mi ha costretto di porre in vista 1.º Una Religione che obbliga i suoi seguaci a trarre in inganno per ogni via i Cristiani, a spogliarli de' loro beni, a tormentarli, a farli in pezzi, 2.º L' esatto e costante adempimento di obbligo sì feroce per mezzo delle tentate ribellioni, e delle barbarie senza numero adoperate dalla distruzione di Gerusalemme sino ai nostri dì. Rimarranno dopo ciò convinti (non voglio disperarne) persino i nostri Filosofi, che se gli Ebrei non ci nuociono, egli è perchè nol possono in forza di quelle provide Leggi che gli affrenano; il rigor delle quali, dove si rallentasse, provar farebbero ben presto anche ai Filosofi i funesti effetti della furibonda loro Religione.

Quanto era meglio che il Signor Avvocato Vicini per non obbligare alcuno a rinnovare la memoria delle onte (alla massima parte del volgo e del volgo ben anche de' Forensi ignote) degli Ebrei, e della loro legge, fosse stato pago ch' eglino godessero presso noi di una caritatevole ospitalità; e molto più di averli egli benignamente creati Ciambellani di Federico II. Imperatore!

§. 1. **M**orì *ab intestato* l'anno scorso 1826. in Bologna Giuseppe Levi, che dall'Ebraica Religione era venuto alla Cattolica. Lasciò tre fratelli Felice, divenuto Cattolico anch'esso, Abram, ed Angelo rimasti Ebrei. Nacque tosto il dubbio, se la intestata successione aperta si fosse per ugual modo a favore di tutti i tre Fratelli, o del solo Felice. Una prudente transazione fra essi impedì ogni lite, e la questione rimase intatta. Ciò non pertanto il Sig. Avvocato Giovanni Vicini, acconsentì che dato fosse alla luce un suo Voto *consultivo*, e *di verità*, ingegnoso nel vero, ed erudito, dove sostenne la uguale consuccessione dei tre Fratelli; abbandonando la contraria opinione al volgo, *ben'anche de' Forensi.* (pag. 5.) Io, che a mal mio grado sono nel numero di questi, prendo la mia difesa, e quella degli sventurati miei consocj; seguendo le orme segnate dall'A., alle quali non mi è riuscito di dare (come era pure il mio desiderio, ed ho tentato) un qualche ordine.

§. 2. A non andare in parole: Sembra all'A. che la contraria opinione = provenga da ciò „ solo, che si vorrebbero applicare agli Ebrei „ quelle Leggi, o del diritto civile, o del Canonico, non solo, e *tassativamente* contemplando „ no e percuotono le aborrite sette qualunque

„ degli Eretici; (*pag. 5.*) = e per ciò trae egli principio dallo schierare molte differenze che passano fra gli Ebrei, e gli Eretici. La principale di esse è che a questi tolti furono tutti i civili diritti, ed a quelli ampiamente concessi. Il perchè egli argomenta di questo modo = Gli Ebrei godono al paro dei Cristiani i diritti Civili: havvi fra questi la consuccezione intestata de' fratelli superstiti al fratello Cristiano predefunto: dunque nel caso in disputa succedono in porzioni uguali Felice Cattolico, Angelo ed Angelo Ebrei = Provasi dall'A. la maggior proposizione colla *L. 8. C. De Iudaeis* promulgata dagl'Imperatori Arcadio, ed Onorio *Iudaei communi Romano jure viventes, in his causis, quae tam ad superstitionem eorum, quam ad forum, et leges, ac jura pertinent, adeant solemni more judicia, OMNESQUE ROMANIS LEGIBUS CONFERANT, ET EXCIPIANT ACTIONES* = Alla legge si aggiunge l'autorità del Sessa nel suo Trattato de *Iudaeis Cap. 2. num. 6. 7. e 8. Cap. 27. num. 10.* del Brunneman *in Cod. Lib. 1. Tit. 9. Leg. 7.* del Cardinal De Luca *de legit. Dis. 14. num. 6. e 7.*, del Constant. *ad statut. urb. annot. 36. Art. 2. n. 163.* e della Sacra Rota Romana *in Rec. Decis. 269. num. 32. et seq. part. 4. Tom. 2.*, et *in Senogallien. executionis contractus 2. Maii 1817. coram bo. me. Zinanni.*

§. 3. Io innanzi di esaminare questo raziocinio, e di manifestare il parer mio, premetto i.º che io non escluderò giammai dalla successione in contesa gli Ebrei; perchè esclusi ne sie-

no gli Eretici. 2.º Che i termini precisi della questione, troppo generalmente proposta, e trattata dall'A. sono = se i fratelli Ebrei succedano, o no all'intestata Eredità del fratello Cristiano, no morto nello Stato Ecclesiastico = Da ciò nascono spontaneamente due corollarj; che niun obbligo mi corra nè di applicare agli Ebrei le leggi stabilite contro gli Eretici; nè di oppormi a quelle che per avventura fossero altrove più liberali verso gli Ebrei delle Leggi, sotto le quali si vive nello Stato Ecclesiastico.

§. 4. Non posso qui a meno di avvertire che l'A. paragonando gli Ebrei agli Eretici, ommise di distinguere fra questi coloro che autori sono, e maestri di ereticali dottrine, da quelli che nascono nell'eresia; quasi che la pertinacia de' primi non meritasse rimprovero, e la disgrazia de'secondi compassione. Alla quale distinzione se l'A. avesse posto mente, siccome pur doveva, ed avesse altresì rammentato che nei Papi alla podestà delle chiavi del Cielo è congiunto il Dominio temporale degli Stati appartenenti alla Chiesa, non avrebbe alla *pag. 79.* indicato le relazioni diplomatiche che oggi passano fra i Sovrani Eretici, che è quanto dire fra Sovrani d'inclite, e rispettabili Nazioni, e la Santa Sede, come argomento di rallentato rigore contro coloro che divennero eretici, per aver voltato le spalle alla vera Chiesa di Dio, nella quale nacquero. Io mi rattengo volentieri dall'esaminare, se più tristi sieno i cristiani che si ribellarono, o gli Ebrei; perchè poco monta il sapere quali di essi sieno i più ribaldi. Dirò bensì

che non può essere nè più nuova, nè più bizzarra l'idea dell' A. di far un merito agli Ebrei, per non essere mai stati colpiti dalla Scomunica, come lo furono e sono i Cristiani ribelli (*).

§. 5. Ora mi fo senza più incontro alla maggiore proposizione dell' argomento tessuto dall' A., nella quale asserisce che gli Ebrei godono al pari dei Cristiani, dei diritti Civili. Io nel distinguendola, getterò ad un tempo i fondamenti della mia opinione. Concedo pertanto la detta proposizione rispetto ad alquanti diritti; la nego rispetto ad altri; e la discorro così. = Gli Ebrei „ goder non possono nello Stato Ecclesiastico se „ non di que' diritti Civili, che furono loro concessi dai Sovrani Pontefici: ma fra questi non „ v' ebbe mai la intestata consuecutione alle eredità de' Cristiani; dunque ad esse non concessono =.

§. 6. Da poi che alla Legge scritta sopravvenne la Legge di grazia, i Papi tennero sempre gli Ebrei come Schiavi, e quindi privi dei

(*) Non può applicarsi che ai Cristiani ribelli alla chiesa quanto scrisse l' A. alla pag. 8. „ Essendo delitto gravissimo, sia per le leggi Civili, che per le Canoniche il dare il nome ad „ una qualunque Setta di Eretici, non è delitto „ alcuno punibile per gli Ebrei l' avere perseverato nell' antica loro Religione. „ E ne anche applicar si possono agli Eretici nati nello scisma le tante altre differenze dall' A. indicate fra gli Eretici, e gli Ebrei.

diritti di Cittadinanza. Unito che fu il dominio temporale di parecchi Stati alla Santa Sede, i Sovrani Pontefici tollerarono bensì gli Ebrei; ma non cessarono mai di considerarli Schiavi; e quantunque al buon fine di trargli dal colpevole errore, in cui giaciono, accordassero loro alcuni diritti Civili, ciò non fu che sotto le condizioni stabilite dalle Costituzioni Apostoliche. Innocenzo III. sul cominciare del secolo XII. affine d' impedire le incredibili scelleratezze, che derivavano dalle Nutrici Cristiane, alle quali erano affidati i bambini Ebrei, promulgò la celebre Decretale *Et si Iudaeos. De Iudaeis, et Saracenis*; appoggiato alla necessità di tener gli Ebrei in perpetua schiavitù, perchè sempre ingrati alle beneficenze de' Pontefici = *Et si Iudaeos, quos „ propria culpa submisit perpetuae servitutis, pietas Christiana receptet, et sustineat cohabitationem illorum: ingrati tamen nobis esse non debent, ut reddant Christianis pro gratia contumeliam, et de familiaritate contemptum: qui „ tanquam misericorditer in nostram familiaritatem admissi, nobis illam retributionem impendant, qua (iuxta vulgare proverbium) mus in „ pera, serpens in gremio, et ignis in sinu suis „ consueverunt hospitibus exhibere. Accepimus „ autem etc. = San Pio V. nella Costituzione *Haebreorum*, promulgata dopo tre secoli e mezzo incirca, posciachè ebbe intimato agli Ebrei la partenza nel termine di tre mesi da tutto il dominio Ecclesiastico, tranne da Roma, e da Ancona, proseguì di questo modo = *Quibus „ (mensibus) praeteritis, quicumque siye inco-**

,, lae, sive peregrini, sive praesentes, sive fu-
 ,, turi in quacumque dictae ditionis Civitate,
 ,, Terra, vel loco, etiam Domicellorum, Baro-
 ,, num, dominorum, et aliorum exemptorum
 ,, praedictorum quandocumque inventi fuerint
 ,, rebus omnibus spolientur, et Fiscus juribus ap-
 ,, plicentur, mancipia Romanae Ecclesiae fiant,
 ,, et in perpetuam servitutem asserantur, dictae
 ,, que Ecclesia illud idem jus in eos, quod cae-
 ,, teri domini in servos, et mancipia sibi debeat
 ,, vindicare. Urbe Roma, et Ancona dumtaxat
 ,, exceptis, ubi eos solos Haebreos, qui nunc ea
 ,, habitant, ad praedictam memoriam amplius
 ,, excitandam, prosequendasque cum Orientalibus
 ,, bus negotiationes, mutuosque commeatus cum
 ,, eisdem permittimus tolerandos, cum hoc te-
 ,, men, ut nostras, et Praedecessorum nostror-
 ,, rum, aliasque Canonicas de eis Constitutiones
 ,, studeant observare; sin minus in poenas et
 ,, mnes quae dictis Constitutionibus continentur,
 ,, quasque in hoc innovamus eo ipso incidant
 ,, etc. etc. =.

§. 7. Se gli Ebrei non sono nello stato Ec-
 clesiastico che meri, e semplici schiavi tollerati,
 egli è manifesto, che siccome in qualità di schiavi
 sono affatto privi di ogni civile diritto; così
 in qualità di tollerati goder non possono che di
 que soli diritti che piacque ai Sovrani Pontefici
 di conceder loro espressamente: ma non v'è al-
 cuna legge Pontificia, che espressamente accordi
 agli Ebrei il diritto di consuccedere alla eredi-
 tà del predefunto fratello Cristiano; dunque
 ne sono essi tuttavia affatto privi. Ognuno vede

che se vi fosse una tal legge, non vi sarebbe
 la presente controversia, nè l'eruditissimo A.
 tralasciato avrebbe di rammentarla, nel bel prin-
 cipio del suo Voto a scanso d'ogni altra fatica.
 E vero ch'egli dopo lungo viaggio trascrive (pag.
 76. e 77.) il Cap. Deinde ponitur. part. 1. Di-
 stinct. 26. riferito nel Decreto di Graziano: ma
 quando raggiungeremo l'A. nell'irregolare suo
 cammino, faremo conoscere di qual valore sia il
 detto capitolo.

§. 8. Provata in tal guisa la maggior propo-
 sizione del mio sillogismo, potrei aspettare a pro-
 vare la minore; (che cioè fra i diritti conces-
 ,, si agli Ebrei quello non v'ebbe mai della in-
 ,, testata consuectione alle eredità dei Cristia-
 ,, ni) allorquando la mia negativa rimanesse di-
 strutta da qualche Pontificia legge positiva; non
 essendo io tenuto ad escludere dal privilegio
 chi è in obbligo di dimostrare che gli fu grazio-
 samente accordato. Se non che posso di più a-
 agevolmente provare, essere gli Ebrei sì incapaci
 di succedere alla Eredità dei Cristiani, che a
 questi è proibito di testare a loro favore per la
 forza intensiva della Decretale *Si quis de Hae-
 reticis*, la quale, percuotendo col fulmine del-
 la scomunica quel Vescovo, che, trascurati i
 proprj parenti, istituisca eredi gli stranieri, e
 molto più gli Eretici, e i Pagani, viene a com-
 prendere anche gli Ebrei (*), giacchè la Decreta-

(*) Anzi molto più Silvest. V. Iudaeus quest.
 3. Phiring. jus Canon. Lib. 5. Tit. 6. §. 1. N. 8.

le stessa parla tanto di eredi che volsero le spalle alla Chiesa; quanto di quelli che non v'erbero ingresso giammai. „ Si quis episcopus haereticos, redes instituerit extraneos a consanguinitate sua, vel haereticos etiam consanguineos, aut paganos pertulerit, saltem post mortem ei nathema dicatur, atque ejus nomen inter Dei Sacerdotes nullo modo recitetur = Dove la ghiosa in *Verb. Paganos* estende per identità di ragione la Decretale a chiunque non sia cattolico. = Et ita idem juris est in paganis quoad haereticis. *ET IDEM DE OMNIBUS* quos catholici non sunt. = Della citata ghiosa sono seguaci i Canonisti *Reinfenstuel. Lib. V. Decret. Tit. VI. de Iudaeis N. 17.* = Prohibitum est Christianis ne IUDAEOS haeredes vel Legatarios in Testamento instituant. *Pichler Epitom. Jur. Can. Lib. V. Tit. 6. N. 3. col. mihi 513.* = Iudaei, ubi sunt recepti, gaudent jure civitatis, et privilegii civium. *L. 8. Cod. c. 9. hoc tit. SED JUXTA CONVENTIONEM DUMTAXAT.* Porro conditiones, et leges, sub quibus recepti et TOLERARI consueverunt Iudaei, potissimum sunt istae, ne quid dicant, vel faciant in contemptum Religionis Christianae, aut Christianos turbent cultu Divino, vel molestiam creent...., ne saltem in quibusdam lo-

= *Iudaeis magis odibiles sunt Ecclesiae, quam alii infideles, et difficilius convertuntur ad fidem, et magis periti sunt, ad pervertendum, quam Gentiles* =.

„ cis habeant bona immobilia praeter aedes suas, et ne incedant publice sine signo in vestibus, ex quo dignoscantur esse Iudaei; ne Christianos habeant pro mancipiis, et famulis, NE CAPIANT ALIQUID EX TESTAMENTO, VEL ALIA ULTIMA VOLUNTATE = Siccome chi è incapace di succedere *ex testamento*, lo è pure di succedere *ab intestato*. *L. conficiuntur in princ. ibi Quoniam quaeritur patri familias, ff. de jure Codicil. l. 2. ibi vel etiam intestati successione. C. de bonis matern.*; così provata la incapacità degli Ebrei di succedere *ex testamento*; provata rimane la loro incapacità di succedere anche *ab intestato*.

§. 9. È una conferma di ciò la celebre costituzione IV. di Paolo IV. di Sa. me. dei 12 Luglio 1555, la quale al §. 2. vietò agli Ebrei di possedere beni immobili. Proibizione che induce necessariamente l'altra di acquistarne il dominio, succedendo *ab intestato* ai Cristiani. E qui fia bene il rammentare che il Pontefice fu costretto di vietare agli ebrei il detto possesso, e di prendere le altre disposizioni espresse nella citata Bolla, per infrenare una volta la eccessiva loro insolenza, ed ingratitude; i quali di schiavi tollerati e privilegiati che erano, aspiravano niente meno che a rendere schiavi i Cristiani, giusta il parlare dello stesso Pontefice; perchè non si pensi dai protettori degli Ebrei che io scriva con ispirito di parte „ Cum nimis absurdum (così il Pontefice), et inconueniens existat ut Iudaei, quos propria culpa perpetuae servituti submitit, sub pretexto quod pie-

tas Christiana illos receiptet, et eorum cohabitacionem sustineat, Christianis adeo sint ingrati, ut eis pro gratia contumeliam reddant, et in eos pro servitute, quam illis debent, dominatum vindicare procurent: Nos ad quorum notitiam nuper devenit eosdem Iudaeos in Alma Urbe nostra, et nonnullis S. R. E. Civitatibus, Terris, et locis in id insolentiae prurumpisse, ut non solum mixtim cum Christianis, et prope eorum Ecclesias, nulla intercedente habitus distinctione, cohabitare; verum etiam domos in nobilioribus Civitatibus, Terrarum, et locorum, in quibus degunt, vicis, et plateis conducere, et bona stabilia comparare, et possidere, ac nutrices, et ancillas, aliosque servientes Christianos mercenarios habere, et diversa alia in ignominiam, et contemptum Christiani nominis perpetrare presumant, considerantes Ecclesiam Romanam eisdem Iudeos TOLERARE in testimonium verae fidei Christianae, et ad hoc, ut ipsi sedes Apostolicae pietate, et benignitate allecti, errores suos tandem recognoscant, et ad verum Catholicam fidei lumen pervenire satagant, et propterea convenire ut quamdiu in eorum erroribus persistunt, effectu operis recognoscant SE SERVOS, Christianos vero liberos per Iesum Christum Deum, et Dominum nostrum EFFECTOS FUISSE, iniquumque existere, ut filii liberae filii famulentur ancillae = *Benedict. XIV. in Bulla Postremo 28. Feb. anni 1747. N. 11.* = Haebrei quamvis non jure Belli Christianorum MANCIPIA SUNT = Bene

è vero però che gli Ebrei sono schiavi soltanto Civili, e non simili a quelli che si facevano dai Romani vincitori in guerra schiavi *poenae*, che privi affatto dei tre stati di famiglia, di cittadinanza, di libertà, erano, siccome è notissimo, trattati a guisa delle glebe di terra; cosicchè potevano i loro padroni vendergli, battergli, tormentargli, uccidergli. Una schiavitù sì cruda non combinava colla carità Cristiana, la quale esige, che tutti gli uomini si amino per egual modo in Gesù Cristo a qualunque Setta, ed a qualunque Religione appartengano (*). Accordano quindi agli Ebrei i Sovrani Pontefici asilo, ed ospitalità negli Stati della Chiesa; ma sotto la provvida salvaguardia di quelle Leggi, che per quanto si può, difendono i Cristiani dalle insidie de' loro ospiti; *Benedict. XIV. loc. cit.* = Sanctus Thomas docet, Haebros in servitute quidem, apud Christianos esse, non vero poenali, libertatique contraria; sed civili, quae licet in abjectissimo gradu constituat; non eum tamen praestat, quem altera, dominatum. *Idem Bulla Probe §. 11.* = Iudaei Christianorum servi sunt, ut docet S. Thomas; et licet Innocentius III. in cap. *Etsi Iudaeos de Iudaeis*, de iisdem affirmat, quod eos propria culpa sub-

(*) Nel solo caso che gli Ebrei obbedito non avessero alla Costituzione di S. Pio V. superiormente trascritta, divenivano Mancipia nel senso rigoroso in pena della loro pertinacia; secondo che si ordina nella stessa Costituzione.

„ misit perpetuae servituti; cum tamen idem
 „ Pontifex subjungat, quod pietas Christianorum
 „ eos acceptat, et sustinet cohabitationem illo-
 „ rum, satis indicat, se Iudaeorum servitutem
 „ civilem innuere voluisse =. Godano dunque
 gli Ebrei nel Dominio Ecclesiastico dello stato
 di Famiglia, godano dello stato di libertà; goda-
 no anche di quei diritti di cittadinanza che so-
 no ad essi espressamente accordati come privi-
 legi agli schiavi; ma non aspirino alla cittadi-
 nanza, alla quale non furono mai uniti, nè lo
 saranno.

§. 10. Sappiamo noi pure che Alessandro III.
 scrivendo al Vescovo di Marsiglia, gli ordinò di
 costringere gli Ebrei a sborsare alle Chiese le
 decime de' beni da essi posseduti. *Cap. 16. de
 Decimis*; e che Innocenzo III nel generale XII
 Concilio, che fu il quarto Lateranese, ingiunse
 loro lo stesso obbligo *Cap. 18. §. 2. De usuris*.
 Ma sappiamo altresì che le Leggi posteriori de-
 rogano alle anteriori; che Alessandro III visse
 nel secolo XI, e Innocenzo III nel secolo XIII;
 e che i due Pontefici Paolo IV, e Pio V vissero
 nel secolo XVI: Dopo di che gli Ebrei non pos-
 sederono più beni stabili nello stato della Chiesa
 innanzi la rivoluzione. La Sacra Rota Romana,
*nella Romana seu Nepesina Salviani 27 Junii 1664
 Coram Verospio inserita tra le Recenzioni la 225
 part. 14.* negò ad un Ebreo l'immissione in Sal-
 viano, perchè gli Ebrei non potevano possedere
 beni stabili, giusta la surriferita Costituzione di
 Pio V la 80, non che di quella di Clemente VIII
 la 19, che la confermò, aggiungendovi la proibiz-

zione agli Ebrei anche di negoziare in frumen-
 to, ed in tutto ciò che è necessario al vitto del-
 l'uomo; sempre in vista che egli essendo, nel-
 lo stato Ecclesiastico, *schiavi tollerati*, ed abu-
 sando delle tolleranze, tenevano costantemente
 a mettere in ischiavitù i Cristiani per mezzo
 dell'inganno, e delle amiche usure. *D. Decis.
 n. 10. et plur. seq.*, Quaestio tamen haec in pro-
 „ posito casu exinde diluitur, quod in Paulina
 „ sanctione a san. me. Pio V in ejus Constitutio-
 „ ne 80, nec non a Clemente VIII in Constitu-
 „ tione 19 expresse innovata mercatura quoque
 „ frumenti, hordei, ac caeterarum rerum humano
 „ usui necessarium omnibus prohibetur Haebreis,
 „ et notat etiam Leo in *Thesaur. for. Eccles. part.
 „ 3. de prohibitis, et pen. cap. 4. num. 117. Ric-
 „ ciul. de Jur. personar. lib. 2. cap. 50. num. 4.
 „ Rot. dec. 194. num. 6. cum seq. part. 4. tom.
 „ rec. Hinc nedum Jure Domini possessio ipsis
 „ censetur interdicta, sed altera quoque pigno-
 „ ris, ac simplex detentio bonorum immobi-
 „ lium, ex quibus fructus, caeteraque comesti-
 „ bilia retrahi valeant iuxta regula. *text. in l.
 „ Oratio 16. ff. de sponsalibus*, ubi, quod aliquo
 „ prohibito, omnia media interdicta censetur, cum
 „ quibus illud consequi possit. *Rot. dec. 130. n.
 „ 16. par. 5. rec. alias enim Haebrei, mediante
 „ pecunia sub gravioribus usuris mutuo Christiani-
 „ nis pauperibus tradita, possent fere continuo
 „ bonorum immobilium in tota dictione Eccle-
 „ siastica deteriores evadere, et mercatores con-
 „ sequetur frumenti, et hordei ex eisdem prae-
 „ diis recollecti Jure creditoris possessis contra**

„ SS. Pontificum Diplomata, quorum mens po-
 „ tissime fuit, ne Haebrei, quos detestabilis faci-
 „ noris culpa *servituti perpetuae subiecit*, in ser-
 „ vitude dominium sibi valeant vindicare, tum
 „ ut occurrerent pauperum Christi fidelium op-
 „ pressioni, ex quibus plures Judaeorum dolo ad
 „ maximam fuerant inopiam, et servitutem fere
 „ redacti, ex qua pariter ratione idemmet san-
 „ me. Clemens VIII. inhaerendo sanctioni Pii V.
 „ inter impress. 80. Judaeos a tota dictione Ec-
 „ clesiastica exclusit, eisdem ex benignitate in-
 „ colatum indulgens in urbe solummodo, Ave-
 „ nioni, atque Anconae „.

§. 11. Restituiti che furono dalle Alte Po-
 tenze alleate alla Santa Sede i suoi Stati, niun
 dubbio che gli Ebrei non ricadessero nell'antica
 propria condizione di *schiavi tollerati*. Perciò la
 Sacra Congregazione del Concilio sino dal gior-
 no 17 Aprile 1817, dichiarò, non esser lecito al
 Monastero di Santa Cecilia di ricevere dagli E-
 brei nè i Canoni, nè il Laudemio di beni Enfi-
 teutici, perchè il riscuoterli non tornasse lo stesso
 che conoscere per legittimo un illecito possesso.

§. 12. Se io tolto avessi a sostegno della mia
 opinione il civile diritto, e fossi quindi nel dove-
 re di rispondere alla *L. 8. de Judaeis* allegata dal-
 l'A. in prova del suo Assunto, (*pag. 13.*) direi,
 che per quanto si voglia essa dilatare a favore
 degli Ebrei, non potrebbe mai comprendere il
 diritto alla consuectione in contesa, se di un
 tale diritto fossero privi in forza dell' editto suc-
 cessorio ordinato da Giustiniano nella Novella
 118; della quale ragioneremo più innanzi, quan-

do ne ragionerò l'A., le orme di cui ci prefig-
 gemmo per necessità di seguire.

§. 13. Che se l'A. asserì (*pag. 142*), che il
 civile diritto = ammise gli Ebrei a godere di tut-
 ti i diritti civili competenti agli altri cittadini
 „ qualunque =, si sarà ben egli disingannato,
 e rimasto dispiacente nel leggere la *L. ultima C.
 de Judaeis et Caelicolis* da lui pure citata (*pag.
 111.*), dove gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano
 trattarono con infinito disprezzo gli Ebrei, ai
 quali interdissero per sempre sotto pena gravis-
 sima, come a nemici della Cristiana Religione,
 ogni patria dignità, ed onorificenza, e la costru-
 zione di nuove Sinagoghe; non accordando loro,
 che la facoltà di risarcire le vecchie tanto da
 non rimanere sotto di esse schiacciati. = Hac va-
 „ litura in omne aevum lege sancimus neminem
 „ Judaeorum (quibus omnes administrationes, et
 „ dignitates interdictae sunt), nec defensoris ci-
 „ vitatis fungi saltem officio, nec patriae hono-
 „ rem arripere concedimus; nec acquisiti sibi of-
 „ ficii auctoritate muniti, adversus Christianos,
 „ et ipsos plerumque sacrae religionis Antisti-
 „ tes, veluti insultantes fidei nostrae, judicandi,
 „ vel pronunciandi quamlibet habeant potesta-
 „ tem. Illud etiam pari consideratione rationis
 „ arguentes praecipimus, ne qua Judaica syna-
 „ goga in novam fabricam surgat, fulciendi ve-
 „ teres permissa licentia, quae ruinam minan-
 „ tur. Quisquis igitur, vel infulus acceperit, quae-
 „ sitis dignitatibus non potiat, vel si ad offi-
 „ cia vetita irreperit, ab his penitus repellatur;
 „ vel si synagogam extruxerit, compendio ca-

„ tholicae Ecclesiae noverit se laborasse. Et qui
 „ ad honores, et dignitates irrepperit, habeatur,
 „ ut antea, *conditionis extremae*, et si honora-
 „ riam illicite promeruerit dignitatem. Et qui sy-
 „ nagogae fabricam caeperit, non studio reparan-
 „ di, cum damno *quinquaginta librarum auri* frau-
 „ detur ausibus suis. Cernat praeterea bona sua
 „ proscripta, mox poena sanguinis destinandus,
 „ quasi qui fidem alterius expugnavit perversa
 „ doctrina =.

§. 14. Niuno al certo si persuaderà giammai
 (vengo per un istante alle autorità in contrario
 allegate), che l'Eminentissimo De Luca, che il
 Costantini, che la Sacra Rota abbiano mai par-
 lato di altri diritti degli Ebrei, fuori di quelli
 che benignamente furono ad essi accordati dai
 Sovrani Pontefici. Il Sessa, ed il Brunemanno
 parlano di Ebrei sparsi fuori dello Stato Eccle-
 siastico; l'ultimo de' quali, commentando la *L.*
 15. *C. de Judaeis, et Caelicolis*, insegna magi-
 stralmente che gli Ebrei sono costretti ad os-
 servare le leggi Romane, non come Cittadini del
 Romano Impero; *ma come suoi schiavi*; perchè
 non si credessero mai di formare essi una Re-
 pubblica a parte = *Judaei non debent habe-*
 „ *re proprios Judices suos, scilicet seniores,*
 „ *sed adire debent ordinarios Judices.* Non enim
 „ *ipsis permittendum est, ut propriam Rempu-*
 „ *blicam habeant, sed sunt subditi et SERVI*
 „ *Imperii Romani* =. La sommissione dunque de'
 Giudei alle Leggi Romane è argomento della lo-
 ro schiavitù, non della loro aggregazione alla cit-
 tadinanza. E di tal maniera si concilia mirabil-

mente ciò, che da essi esige la *L. 8. C. eod.* da
 noi trascritta al §. 7, sulla quale l'A. collocò
 tanta fiducia, e ciò, che fu loro vietato dalla
L. ult. C. eod. poco fa pure trascritta (§. 12).

§. 15. Dalle prove del proprio assunto dis-
 scende l'A. a confutare le difficoltà, che si oppo-
 nono. Una Legge (è questo il suo linguaggio alla
 „ pag. 28), una sola Legge abbiamo in tutto il
 „ corpo del diritto Romano, la quale dispone in
 „ termini di un Legato, che fece una certa Cor-
 „ nelia Salvia, non già ad un Ebreo, ma bensì
 „ alla Università degli Ebrei di Antiochia, onde
 „ consultato l'Imperatore Antonino, rescrisse che
 „ non poteva la Università ripetere il legato
 „ = *Quod Cornelia Salvia UNIVERSITATI*
 „ *JUDAEORUM, qui in Antiochiensium Civi-*
 „ *tate constituti sunt, legavit, peti non potest* =.
 „ Per la qual cosa argomentando dal contrario
 „ senso, sarà forza il concludere, come si dirà
 „ inferiormente, che essendo stato dichiarato inu-
 „ tile il Legato fatto all'UNIVERSITA' qual COR-
 „ PO MORALE, niente sia stato disposto in odio
 „ de' SINGOLI ammessi d'altronde, come sopra,
 „ a godere de' diritti civili. Siccome per altro,
 „ ad onta di ciò, alcuni Interpreti del Romano
 „ diritto, e taluno anche di sommo sapere, ed
 „ autorità, hanno da quel Rescritto di Antonino
 „ argomentato che le Università degli Ebrei for-
 „ massero COLLEGI ILLECITI, e che le dispo-
 „ sizioni riguardanti il Corpo morale si rivolges-
 „ sero per odio al medesimo in disfavore dei
 „ SINGOLI; così giova il far conoscere quanto
 „ sia erronea, e mal fondata una tale opinione =.

§. 16. Si apre con ciò l'A. vasto, e spazioso campo a parlare non meno dei Collegi, altri leciti, ed altri illeciti, che della proibizione di lasciare anche ai primi un qualche legato. Aggrega egli prontamente gli Ebrei ai collegi leciti (§. 42); e conchiude, che l'Imperatore Antonino, dichiarando inutile il Legato lasciato da Cornelia Salvia alla Giudaica Università di Antiochia, non fu mosso dall'essere quella Università illecita, sì perchè era veracemente lecita, come perchè la proibizione al tempo di Cornelia Salvia estendevasi anche alle Università lecite.

§. 17. Siccome noi sino da principio fissammo i termini della quistione alle Leggi, che nello stato ecclesiastico regolano le intestate successioni, delle quali si tratta, così ci dispensiamo dall'esame delle leggi civili, e protestiamo, che nulla ci cale di sapere nè a quale collegio appartengono i Giudei (*); nè se la proibizione di lasciare ad essi dei Legati abbracci, o no ambo i Collegi; nè da chi fosse ora tolta, ed ora rinnovata la detta proibizione; nè tampoco se questa colpisca qualunque individuo dei Collegi. De quali punti tratta distesamente l'A. dalla pag. 29 sino alla pag. 58; al fine sempre di collocare meglio che può, e sa i suoi Ebrei, e sempre dedurre le solite conseguenze a loro favore.

(*) *Bartolo nella L. 1. C. de Judaeis, et Caeliculis è di parere che il Collegio degli Ebrei sia riprovato = Collegium Judaeorum est reprobatum; ,, sed non reprobatum quilibet Judaeus per se =*

§. 18. L'A. all'intendimento di rinforzare la propria opinione domanda; (*d. pag. 58*). Se l'Ebreo che può succedere alla eredità di un estraneo, possa essere escluso dalla eredità di un parente di sangue divenuto Cattolico? Che è quanto dire (soggiunge egli), se il Battesimo sciolga, o no i vincoli del sangue (*pag. 60*). Poco ci vuole a conoscere, che qui l'A. *revolvitur eodem*, essendo questa precisamente la quistione sin qui trattata, ma esposta in altri termini. Non esita l'A. un momento a sciore il dubbio per la sentenza negativa fondandola sempre, e principalmente sopra il supposto che gli Ebrei godano nello stato Ecclesiastico tutti i civili diritti, supposto da noi dimostrato falsissimo, perchè bisogno qui non sia di confutarlo di nuovo. In una parola: l'Ebreo non lascia nè di essere parente del fratello che abbraccia la Religione Cristiana, nè di avere nelle vene lo stesso sangue; ma in forza delle leggi Ecclesiastiche perde ogni diritto di successione alla sua Eredità. Proseguiremo dunque speditamente il nostro viaggio accennando i nuovi argomenti introdotti dall'A. in conferma della sua opinione intorno alla quistione principale. L'Ebreo (così egli) può essere tutore del pupillo Cristiano. *L. Spadones 15. §. Iam autem ff. de Excusat. Tutor.* ma per la *L. 73. de R. I. = Quo tutela redit, haereditas pervenit =*; dunque l'Ebreo eredita dal Cattolico. Tanto più che l'Imperatore Giustiniano nella Novella 118. parificò in ogni caso la causa della tutela a quella della eredità (*pag. 62*).

§. 19. Vedremo più innanzi che l'A. riputò

indegna la detta Novella di regolare le intestate successioni de' Cattolici. Per la qual cosa ci reca maraviglia non lieve che qui la reputi degnissima di regolare anche quella degli Ebrei. Come mai cangiar di opinione al volgere di pagina? Quanto al nuovo argomento, avendo noi fondata la nostra opinione nel diritto Ecclesiastico, e per ciò non prendendoci alcun pensiero del diritto Civile, molto meno ce lo prenderemo degli argomenti di deduzione da altre leggi dello stesso diritto.

§. 20. Ma tempo è oramai di descrivere lo spaventoso Colosso, che si presenta in difesa dell'A. Noi riputiamo di far cosa grata ai nostri leggitori dipingendolo colle tinte adoperate dall'A. stesso, anche perchè non manchi a questo umile nostro scritto un tratto nel vero eloquentissimo. = Ma che parlo io d'avvantaggio di opinione di Canonisti, o di autorità di Dottori, dacchè il TESTO CANONICO nel Cap. *Deinde ponitur* ci somministra la Decisione di un caso preciso, come il presente di simultanea successione? Avvenne in Macedonia, che un Ebreo Catecumeno, durante il Giudaismo, conduceva Moglie, e ne avesse figli, e venuto poi al Cristianesimo sposasse altra Donna, e questa gli desse de' figliuoli. Fu dubitato, che questa seconda Moglie dovesse considerarsi essa la prima, che un tal Ebreo non potesse riputarsi Binubo; e che i figli di quel primo Letto perseveranti nel giudaismo fossero indegni di chiamarsi fratelli degli altri nati nel grembo della Chiesa, e di aspirare con

„ loro alla paterna Eredità; e ciò pel motivo,
 „ che avendo questa virtù il Battesimo di aster-
 „ gere ogni peccato, avesse anche tolto di mez-
 „ zo, e diradicato in tal modo quel primo ma-
 „ trimonio che dovesse aversi come se non fos-
 „ se mai avvenuto. Ma ben diversa fu la deci-
 „ sione, che ne diede Innocenzo I. scrivendo a
 „ Rufo, ad Eusebio, e agli altri Vescovi della
 „ Macedonia, come da sua Epistola 22. Cap. 2.
 „ riportata nel suddetto capitolo = *Deinde ponitur* = . E che! rispose l'augusto Pontefice, quel
 „ Matrimonio che fu contratto giusta la Santità
 „ della Ebraica legge sarà adunque da porsi nel
 „ novero dei delitti, onde avesse bisogno di es-
 „ sere mondo dal Battesimo? Il Battesimo a-
 „ sterge le colpe, e li peccati, non le cose o-
 „ perate conforme li precetti, e gli Instituti di
 „ Dio. E non fu Egli il sommo Dio Creatore
 „ dell' Universo, che ordinò nel Paradiso il Con-
 „ iugio de' primi nostri parenti, e il benedisse?
 „ Non fu Cristo, che pronunciò essere santo,
 „ indissolubile il vincolo del matrimonio, come
 „ formato direttamente da Dio = *Quod ergo*
 „ *Deus junxit homo non separet?* = E da chi
 „ fu Egli di ciò interrogato se non da Giudei?
 „ A cui rispose, se non a Giudei? E non si av-
 „ vrà adunque per legittimo il Matrimonio de'
 „ Giudei? Sarà Egli dunque (orrenda bestem-
 „ mia a proferirsi) in colpa l'autore della Natura,
 „ che tali cose ordinò, e con quel suo im-
 „ menso = FIAT = le rese sante, e benedette?
 „ E venendo poscia lo stesso Santo Pontefice a
 „ parlare de' figliuoli nati nel Giudaismo, e de'

„ loro diritti alla paterna Eredità in concorso
 „ de' loro fratelli generati nel Cristianesimo de-
 „ cise del pari, che reciproca, ed uguale fosse
 „ la ragione del succedere per gli uni, e per
 „ gli altri. Che anzi preso da meraviglia, che
 „ su ciò si tenesse contraria opinione: E come?
 „ (scriveva egli a que' Vescovi della Macedonia)
 „ pensereste voi, che i figli del primo letto sia-
 „ no pel Battesimo del Padre loro divenuti ille-
 „ gittimi, naturali, o spurii, e rotto sia il frater-
 „ no vincolo di consanguineità fra quelli del
 „ primo, e del secondo Matrimonio? Avreste
 „ voi cuore di espellere que' primi dal Giud-
 „ zio = *Familiae eriscundae* =, o neghereste
 „ ad Essi l'azione di petizione della paterna E-
 „ redità? =

§. 21. Quanto poco si richiede ad atterrare
 sì grande colosso! Il fatto, e la Decisione corri-
 spondono al testo esso pure eloquentissimo, in-
 serito nel Decreto di Graziano *Part. 1. Distint.*
26. cap. 3. È egli perciò che la nostra causa sol-
 fra la gravissima sconfitta, che si pretende dal-
 l'A? Tutt'altro. Non bisogna vantare la vittoria
 prima del combattimento. Niuno ignora, nem-
 meno fra il volgo dei Forensi che il Decreto di
 Graziano non fa legge nè per le opinioni ivi ri-
 ferite dei Santi Padri, che non furono mai le-
 gislatori; nè pei Decreti de' Sacrosanti Concilii,
 e de' Pontefici, a meno che non sieno uniformi
 agli Autografi. *Tolos. 1. Spartit. canonic. c. 1. n.*
Barbosa in proem. Decreti N. 6. Baron. ad an-
num 664. N. 4. et ad annum 774. N. 11. Rota
Romana Dec. 377. N. 36. et seq. coram Penia

= Nec refert illos Canones recenseri in decreto
 „ a Gratiano compilato, quia cum Gratianus
 „ non publica, sed privata auctoritate infinita
 „ prope illa Canonum Ecclesiasticorum, et le-
 „ gum etiam saecularium capitula in suum li-
 „ brum contulerit, nec legis condendae auctori-
 „ tatem habuerit, nec ab aliquo Romano Pon-
 „ tifice liber ille tanquam authenticus, et lega-
 „ lis approbatus fuerit; inde fit, ut quilibet Ca-
 „ non inibi relatus ex eo tantum, quod ibi re-
 „ feratur, non habeat majorem auctoritatem,
 „ quam in proprio loco consistens de sui natura
 „ esset habiturus, ut recte docuit *Baptista de*
 „ *Sancto Blasio in repetitione Rubricae decreti*
 „ *Gratiani quaest. 5. et 6.* Nec Gregorius XIII
 „ Gratiani librum tanquam legalem authenticavit,
 „ cum solum emendari iusserit, et emendationes
 „ sine additionibus, aut detractionibus manda-
 „ verit observari =. Noi dunque potremmo as-
 spettare che l'A. ci esibisca l'autografo del De-
 creto d'Innocenzo I, per confrontarlo con quello
 che è trascritto nella raccolta del Graziano.

§. 22. Per altro anche senza aspettar tanto,
 e supponendo che il Decreto del mentovato Pon-
 tefice sia legittimo, diremo primieramente che
 Innocenzo I occupò la Santa Sede sul principio
 del Secolo V; essendo egli morto in Roma nel
 giorno 12 Marzo 417; laddove le Pontificie Co-
 stituzioni da noi dianzi riferite sono posteriori al
 Canone attribuito ad Innocenzo I di undici se-
 coli. Diremo in secondo luogo, che resterebbe
 sempre a provarsi che i figliuoli nati Ebrei pri-
 ma che il Padre suo abbracciasse la cattolica Re-

ligione, si fossero conservati Ebrei sino al tempo dell'aperta successione. Nè vale già il replicare, come fa l'A. (pag. 78.) che senza ciò mancata sarebbe ogni ragione di quistionare, vi rimane sempre quella che i figliuoli del primo letto nati erano nel giudaismo; il che basta; perchè poco sempre basta, ad eccitare i dubbj. È da sapere al proposito che quando il Padre Ebreo si converte alla Cattolica Religione, trae ad essa anche quei figliuoli, i quali a grande loro ventura acquistato per anche non abbiano l'uso della ragione. *Cap. 2. de Conversione Infidelium* = Ex literis tuis

„ accepimus quod quidam de Judaicae caecitatis
 „ errore ad Christum verum lumen adductus,
 „ uxore sua in judaismo relicta, in judicio pos-
 „ tulavit instanter ut eorum filius quadriennis
 „ assignaretur eidem, ad fidem catholicam, quam
 „ ipse susceperat, perducendus. Ad quod illa
 „ respondit, quod cum puer adhuc infans exi-
 „ stat, propter quod magis materno indiget so-
 „ latio, quam paterno, sibique ante partum on-
 „erosus, dolorosus in partu, post partum labo-
 „ riosus fuisse noscatur, ac ex hoc legitima con-
 „ iunctio maris et feminae, magis matrimonium,
 „ quam patrimonium nuncupetur, dictus puer
 „ apud eam debet convenientius remanere. *et in-
 fra.* Cum autem filius in patris potestate con-
 „ sistat, cujus sequitur familiam, et non matris,
 „ et in aetate tali quis non debet apud eas re-
 „ manere personas, de quibus possit esse suspi-
 „ cio, quod saluti, vel vitae insidientur illius:
 „ et pueri post triennium apud patrem non su-
 „ spectum ali debeant, et morari, materque puer-

„ ri, si eum remanere contigeret apud eam, pos-
 „ set illum, adducere ad infidelitatis errorem,
 „ in favorem maxime fidei Christianae; Respon-
 „ demus, patri eundem puerum assignandum „
Reinffenstuel. Lib. 3. Decretal. Tit. 33. num. 6.

„ Si conjuges infideles habent unam, vel plures
 „ proles, et unus eorum convertatur ad fidem,
 „ eidem, sive pater, sive mater sit, restitui de-
 „ bet proles doli adhuc incapax = *Sanchez de
 Matrim. Disp. 37. n. 16. Barbosa in C. fin. de
 Convers. infid. =*

§. 23. Sonvi di quelli, i quali hanno creduto che la *L. Cognovimus. C. de haereticis*, e la *Novella 115. Cap. 3. §. 14.*, le quali escludono gli Eterodossi dalla Eredità degli Ortodossi, applicare si possano anche agli Ebrei. Tanto più che nella detta *Novella* i Nestoriani sono tacciati, perchè = *Judaico Nestorii furori dediti* =. L'A. reggere non potendo al paragone degli Ebrei co' Nestoriani, si abbandona improvvisamente ad un impeto di collera sclamando (pag. 83) = Buon Dio! qual furore quasi Nestoriano di stravolta interpretazione è mai questo, per cui una delle più celebri abborrite sette Ereticali vorrebbe si confondere colla già prediletta del Signore antichissima setta degli Ebrei =: Senza avvedersi che niuno confonde i Nestoriani colla setta Ebraica, allorquando questa era una Nazione prediletta da Dio; ma soltanto colla setta Ebraica da Dio proscritta, dopo che perfidamente ricusò di arruolarsi al Cristianesimo.

§. 24. Toglie l'A. occasione dall'essere nella detta *Novella* nominati i Nestoriani per darci no-

tizia della vita di Nestorio, e della sua eresia. E poi, comechè un'idea altra ne trae, giudicando egli che l'Eresia dei Manichei sia peggiore di quella dei Nestoriani, dà anche un cenno della vita, e dell'eresia di Manete; dolendosi che l'Imperatore Giustiniano, invece di dire = *Judaico Nestorii furore dediti* =, non dicesse = *Manichei furori dediti* =; senza nè anche qui avvedersi che quanto peggiore è l'eresia di questi, tanto più stato sarebbe vergognoso il paragone. Ma checchè sia di tutto ciò, e di tutt'altro che nell'argomento si aggiunge, siccome noi non imploriamo la protezione nè della *L. Cognovimus*, nè della *Novella 115*; così contenti assai dell'acquisto di tante erudizioni, trapasseremo ad altro.

§. 25. I fautori dell'Ebreo convertito mettono in campo anche la celebre Autentica *Gazaros*, riferita dopo la citata *L. Cognovimus C. de haereticis*, dove pretendono che gli Ebrei trattati sieno per egual modo che gli Eretici. Ecco le parole dell'Autentica = *Gazaros, Paterenos, Leonistas, Speronistas, Arnoldistas, CIRCUMCISOS, et omnes haereticos utriusque sexus, quos cumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia, diffidamus, atque bannimus: censes, ut omnia bona talium confiscentur, nec ad eos ulterius revertantur: ita quod filii eorum ad successionem eorum pervenire non possint, cum longe gravius sit aeternam, quam temporalem offendere Majestatem* =.

§. 26. Egli è incontrastabile che se l'autentica fosse Legge, ed il Vocabolo *Circumcisos* significasse in genere gli Ebrei, in tal supposto gli

Ebrei venuti alla Cattolica Religione escluderebbero gli Ebrei dalle successioni alle eredità dei Cattolici. Prende quindi l'A. alla pag. 93 ad esaminare, 1.º se le Costituzioni di Federico II, donde fu tolta la citata Autentica *Gazaros*, forza avessero di legge in Italia, 2.º se le Costituzioni stesse, e specialmente l'anzidetta, siano mai state, ed in quai termini ricevute, ed osservate come Leggi in Italia, 3.º Se la parola *Circumcisi* possa in senso dell'autentica *Gazaros*, ossia della Costituzione suddetta, applicarsi agli Ebrei. L'esame dei primi due punti era compiuto in due parole; bastava il rammentare che la Costituzione di Federico II fu promulgata nell'Impero, allorchè l'Italia dopo la pace di Costanza era divisa in tante Repubbliche fra se alleate a difesa della comune libertà. Ma ciò non bastava a chi era determinato (*) di tacciare Gregorio IX come se avesse scomunicato Federico II per semplice sospetto d'incredulità (pag. 104) (**), ed Inno-

(*) Dopo di aver posto in vista, senza bisogno, i vizii di alcuni Preti, nei primi tempi della Chiesa, tacendo che allora assaiissimi altri risplendevano di luce chiarissima per ingegno, per dottrina, e per santità; e dopo di avere pure, senza bisogno, esposto la debolezza di Origene, per far pompa dello spiritoso augurio che ad altri suoi pari la debolezza stessa si comunicasse.

(**) Federico sì (come vedremo a momenti) fece per solo sospetto, scassare gli occhi dal cranio a Pietro Dalle Vigne suo gran Cancelliere,

cenzo IV d'ingratitude verso lo stesso Imperatore nemico giurato de' Papi, e della Chiesa, = L'infelice Federico (così l'A. alla pag. 107) ,, DOPO aver battuto ogni via, onde riconciliarsi ,, colla Santa Sede; DOPO aver soccorso, e liberato le Crociate per Terra Santa; DOPO essersi più volte offerto di raggiungerle, e comandarle; DOPO avere interposto la mediazione di potentissimi Principi, e specialmente del suddato S. Luigi, il quale da Cipro scriveva pie- no di zelo ad Innocenzo IV, che trattavasi di far pace (parlava di Federico) col Benefattore della Cristianità, e col Principe, che aveva di recente salvato l'armata de' Crociati da una spaventevole carestia; DOPO tutto ciò Federico, conoscendo la inflessibilità del Sommo Pontefice, e vedendo distrutto in Italia il partito Ghibellino, privo perfino del suo grande Cancelliere Pietro Dalle Vigne, che Egli per sospetto di tradimento aveva fatto abbacinare, oppresso da tante calamità ritirossi in Firenze, suola della Puglia, ove il 13. Dicembre 1250 in età di soli cinquantasei anni, perdette miseramente la vita. Della quale perdita raccontasi, che Innocenzo IV provasse tanta letizia, che scrivendone Egli al Clero del Regno della Sicilia dicesse = *Esultino i Cieli, la terra si*

e sostegno del suo Trono. Quanto è mai piena di pericoli la protezione dei Tiranni, i quali de' loro sospetti formano delitto ai sudditi più cari un tempo, e più benemeriti!

,, *riempia di allegrezza, essendosi, per la morte di costui, cambiati in freschi zeffiri, ed in feconde rugiade il fulmine, e la burrasca che Dio teneva sospese sulle vostre teste* = .

§. 27. Quanto a Gregorio IX., ecco di qual modo ne discorre l'A. (pag. 101.) = Gregorio IX. vestito della tiara nel giorno immediatamente successivo alla morte di Onorio, sperando forse di vedere illustrati gli esordj del suo Pontificato dalle Vittorie di una Crociata, fecegli rinnovar la promessa, e statuire il tempo della spedizione; e non pertanto Federico proseguendo l'indugio, fu preso il Pontefice di tanto sdegno, che senza monitorj, al dire degli storici, e senza precedenti citazioni, nel giorno 29. del mese di Settembre dello stesso anno 1227. percosse Federico del Sacro tremendo fulmine della Scomunica, perchè non era partito, come aveva promesso, all'Epoca con lui stabilita. Nè valsero le attestazioni, che spediva Federico di sua infermità in quel tempo, e del morbo Epidemico, che affliggeva l'armata pronta, e allestita d'altronde a far vela: non le preghiere onde essere assoluto di una tanta pena spirituale: non le Memorie eloquentissime inviate alla S. Sede da quel sublime ingegno del suo grande Cancelliere Pietro Dalle Vigne: non le Note diplomatiche spedite a tutte le Corti: non la interposizione di Principi. La Scomunica fu tenuta ferma in tutta la sua amplitudine = .

§. 28. Manco male che l'A. stesso, fermo, secondo che egli ne assicura alla pagina 140.,

sino dai suoi primi anni nel tenace proposito di essere fedele Settario della nuda verità, ancorchè odiosa tanto, e dannevole, confessò tre pagine innanzi, e lo confessò della miglior buona fede, che Gregorio IX. scomunicò Federico per avere *SUSCITATO RIBELLIONE CONTRO LA SANTA SEDE, OPPRESSO IL CLERO, PERSEQUITATO GLI ORDINI DEI MENDICANTI, SPOGLIATE LE MENSE VESCOVILI DELLE LORO ENTRATE, E DI AVERE INFINE OCCUPATO TERRE, E STATI DELLA CHIESA.* Peccato che in mezzo a tante, e sì forti ragioni che ebbe il Papa di fulminare la scomunica contro Federico, l'A. anteponesse ad ogni altra il solo sospetto d'incredulità! Maggior peccato però, e maggiore assai fatto avrebbe un successore di Pietro, se accarezzato avesse un ribelle, un oppressore del Clero, un persecutore degli ordini religiosi, uno spogliatore delle mense vescovili, ed un usurpatore degli stati della Chiesa.

§. 29. Natale Alessandro (*Histor. Eccles. secul. 13. et 14. Tom. 8. col. m. 15.*) ci manifesta il calunniatore di Gregorio IX.; gli Storici che smentiscono la sua calunnia; la prudenza che fu la scorta sicura della condotta tenuta dal Pontefice verso l'Imperatore = Obelo configenda sunt
 ,, haec Abbatis Urspergensis verba ad annum
 ,, 1226. = *Gregorius IX. tamquam superbus, primo Pontificatus sui anno caepit excommunicare Fridericum Imperatorem pro causis frivolis et falsis, et postposito omni ordine iudicario, sicut idem Imperator in Epistolis suis*

,, *rescripsit Principibus Alemanniae etc.* = Par-
 ,, tium studio horrendum in modum abreptum
 ,, esse oportuit hunc Auctorem, qui Sanctissi-
 ,, mo Pontifici tam insolenter insultat, nec a-
 ,, liunde probat *Friderici* innocentiam, quam
 ,, ex ipsiusmet literis. At non solum Auctor Vi-
 ,, tae *Gregorii IX.* in Codice Vaticano M. S.,
 ,, et ab *Odorico Raynaldo* passim laudatae, sed
 ,, et *Matthaeus Parisius*, quamvis Romanis Pon-
 ,, tificibus minus aequus, *Fridericum* perjurii et
 ,, profligatae Christianae rei aperte damnant.
 ,, *Quod factum. Imperatoris* (inquit *Parisius*)
 ,, *damnose nimis redundavit in dedecus, et in*
 ,, *praejudicium totius negotii Crucifixi. Ob hanc*
 ,, *ergo causam, juxta multorum opinionem, ostendit se, ut praedictum est. Mundi Salvator*
 ,, *in Cruce clavis confixum, et cruore consper-*
 ,, *sum populo Christiano; quasi singulis, et uni-*
 ,, *versis super injuria sibi ab Imperatore illata*
 ,, *quereretur. Omnem interim operam diligen-*
 ,, *tiamque adhibuit Gregorius, ut Fridericum*
 ,, *ad officium revocaret; sed inanes conatus suos*
 ,, *animadvertens, celebrata Romae Synodo, ipsius excommunicationem in Coena Domini*
 ,, *promulgavit, anno 1228. 1.º Ob violatum sa-*
 ,, *cramentum transfretandi, certumque nume-*
 ,, *rum militum, et pecuniam transmittendi in*
 ,, *subsidium Terrae Sanctae. 2.º Ob Tarentinum*
 ,, *Archiepiscopum Sede sua dejectum. 3.º Ob*
 ,, *spoliatos bonis Templarios. 4.º Ob infractas*
 ,, *concordiae leges cum Celanensi Comite, et*
 ,, *Raynaldo de Aversa initas. 5.º Ob Rogerium*
 ,, *Comitem Cruce signatum sub Apostolicae Se-*

„ dis protectione receptum Comitatu, aliisque
 „ terris injuste spoliatum, et filium ejus in ca-
 „ ptivitate detentum, spretis Apostolicis de illius
 „ dimissione mandatis =.

§. 30. Racconta l' A. (pag. 105.) che aven-
 do Federico II. disfatta la flotta Guelfa Genove-
 se, che trasportava i Vescovi al Concilio, ed a-
 vendo fatto imprigionarli, e caricar di catene
 d'argento, *per testificar loro anche nella cattivi-
 tà, una qualche sorta di rispetto*, Gregorio IX.
 alla notizia di tale avvenimento morì li 21. A-
 gosto 1241. *d'ira ribollente, e di cordoglio* =.
 Era allora il Pontefice pressochè all'anno cente-
 simo, alla quale età que' pochi mortali, che giun-
 gonò, muojono come vampa che si spegne per
 mancanza di alimento. Le Catene d'argento,
 dalle quali erano avvinti i venerabili Vescovi,
 servono a dimostrare la crudeltà ad un tempo,
 e la superbia del Tiranno.

§. 31. Quanto ad Innocenzo IV., siamo dal-
 le storie, e dai Concilj assicurati, che Federico
 II. perseguitò il Papa sino a tentare di sorpren-
 derlo nella sua sede; il che non gli riuscì, per-
 chè avvisato il Pontefice della tesa insidia, se
 ne partì nel giorno 28. Giugno 1244.; e recato-
 si, dopo qualche mese a Liono, vi tenne un
 Concilio, che fu il XIII. ecumenico, a cui in-
 tervennero Balduino Imperatore di Costantinopoli,
 140. Vescovi, e i tre Patriarchi di Costanti-
 nopoli, di Antiochia, di Aquilea, dove il Pon-
 tefice scomunicò, e depose Federico II. La sana
 critica (quand'anche altro non fosse) non per-
 mette che una determinazione presa a causa co-

nosciuta, in un generale Concilio, si attribuisca
 allo sdegno del Papa, e molto meno *ad uno sde-
 gno ereditato*. Tanto più che nello stesso Conci-
 lio fu ascoltato Taddeo de Suesse spedito appo-
 sta dall'Imperatore (*).

(*) *Federico II. dopo il Concilio fu debel-
 lato dai Longobardi; ed essendosi ritirato fuggi-
 tivo in Sicilia, e poi nella Puglia, fu da Man-
 fredì suo figlio naturale (avuto per quanto opi-
 nano alcuni da una Saracena) soffocato fra due
 guanciali del letto, dove giaceva infermo; come
 Tiberio da Caligola. Graveson Histor. Eccles. T.
 4. P. m. 116. Somma riputar si debbe la sventu-
 ra di Federico, perchè niuno delle tante miglia-
 ja de' suoi Ciambellani potesse impedire il Par-
 ricidio, e Regicidio.*

*L' A. al fine della pag. 107. scrisse = Nè
 „ la persecuzione dei Pontefici, che pur dobbia-
 „ mo reputare giustissima, verso quelli della Ca-
 „ sa di Svevia cessò altrimenti colla morte di
 „ Federico II.; che anzi non si estinse, finchè
 „ non fu spenta interamente tutta la Casa, ed
 „ ebbe perduto la Testa sopra un Patibolo nel
 „ giorno 26. Ottobre 1268. lo sventurato Corra-
 „ dino, giovinetto di grandi talenti, e pari co-
 „ raggio, che tutte riuniva le speranze di quel-
 „ la illustre Famiglia =.*

*A lode della verità: l'infelice Corradino fu
 sottoposto a Processo per ordine di Carlo D' A-
 njo fratello di S. Luigi Re di Francia, ed in-
 vasore del Regno delle due Sicilie. Il processo
 ebbe fine colla condanna a morte dello sventura-*

§. 32. Non avendo noi bisogno dell'Autentica *Gazaros* a conferma della nostra opinione, non ci prenderemo la briga di esaminare, se la Costituzione, da cui fu estratta avesse, o no, giammai forza di legge in Italia; e se il vocabolo *Circoncisi* comprenda una setta particolare di Eretici, chiamata dei *circoncisi*, derivante da quella dei *Catari*, o sia *Gazari*, secondo che pretende l'A. con l'ajuto anche di molta erudizione, persino sulla incerta origine del vocabolo *Cephas*, se dal *Caldaico*, o dal *Siriaco*, o dal *Greco*, e sull'infallibile suo significato uscito di bocca dell'Apostolo prediletto. *Evang. cap. 1. versu N. 42.* = Intuitus autem Jesus dixit: Tu es „ Simon filius Iona: tu vocaberis Cephas: quod „ interpretatur *Petrus* =.

§. 33. Aveva già l'A. dato compimento al prolioso suo *Voto*, spargendolo ovunque d'immensa *facile* erudizione; ricalcando, nè di rado, le sue stesse pedate, e trattenendosi (per adoperare una volgare metafora) ad ogni Locanda; quando gli venne riferito che un sommo giu-

to giovine Principe accusato di aver preso le armi contro la Chiesa. Occupava allora la *Cattedra* di *S. Pietro Clemente IV.*, il quale certamente non diede segno alcuno di approvare una barbarie tanto più esecrabile, quanto che vestita delle forme di regolare giudizio. Che il Pontefice avesse parte nel fatto, è un semplice sospetto di coloro, che si farebbono scrupolo di non pensar male dei Papi.

reconsulto confortato avea l'Ebreo convertito a sperare che egli solo sarebbe l'erede intestato del predefunto fratello Cattolico, in virtù di quanto dispose l'Imperatore Giustiniano al *Cap. 6. della Novella 118.* = *ivi* = *Haec autem omnia, quae de successione generis sancimus, obtinere in illis volumus; qui Catholicae fidei sunt; in haereticis enim jam a nobis positae leges firmas esse praecipimus, nullam novitatem, aut immutationem ex praesentibus introducendum lege* =. E qui l'A. di nuovo ripiglia la penna in mano, per dimostrare, 1.º che la detta *Novella* non meritò giammai di essere annoverata fra le leggi. 2.º che da essa esclusi non furono gli Ebrei. Noi lasceremo disputare a loro agio i valenti due Giureconsulti, giacchè non abbiamo avuto bisogno della *Novella 118.* per escludere gli Ebrei dalle intestate successioni dei Cristiani.

§. 34. Teme l'A. (pag. 149.), che taluno lo accusi di aver dato a divedere un soverchio studio di parte per l'ebraica setta. Il timore non è panico. *Afferma* egli che gli Ebrei godevano di tutti i diritti dei Cittadini Romani; quando erano esclusi da tutte le civiche magistrature, da tutte la onorificenze, da tutte le dignità. *Afferma* che anche il diritto Canonico gli uguaglia ai cittadini; quando non li considera se non come schiavi civili tollerati. *Afferma* (pag. 8.) non potersi dire che gli Ebrei = sieno fuori interamente del grembo della Chiesa per molte ragioni, addotte dai Canonisti, e specialmente quella, discorsa eruditamente dal *Ricciull. de jur. per-*

„ *son. lib. 2. Cap. 1. PER TOT.*, ed è che pur
 „ conoscono un qualche Sacramento, qual è
 „ quello del Matrimonio =; quando, giusta i
 „ primi principj della Cristiana Dottrina, non può
 „ esservi alcun altro Sacramento, se preceduto non
 „ sia dal Santo Battesimo; e quando è impossibi-
 „ le che il Matrimonio fra gli Ebrei rappresenti
 „ la unione di Gesù Cristo, e della Chiesa, se es-
 „ si odiano, e bestemmiano e l'uno, e l'altra. La
 „ detta rappresentanza non si verifica rispetto agli
 „ Ebrei, se non nell'atto che sono battezzati. *San-
 „ chez. de Matrim. Lib. 2. Disput. 9. ibique allegat.*

§. 35. E sebbene l'A. a fondamento della
 screditata Sentenza, che gli Ebrei formino par-
 te della Chiesa di Gesù Cristo, abbia citato il
Cap. 1. del Lib. 2. del Ricciull. PER TOT.; bi-
 sogna ciò non pertanto credere fermamente che
 i suoi occhi oltrepassato non abbiano il N. 5.;
 perocchè subito dopo letto avrebbe PER TOT.
 1.° la Sentenza contraria riferita come *solida*, ed
inconcussa. 2.° gl'infiniti autori seguaci dell'Apo-
 stolo Paolo, che la sostengono. 3.° la risposta alle
 difficoltà promosse dagli avversarj. *Ric. loc.
 cit. N. 6., et seq. = Quibus parum obstantibus*
 „ *dicendum est Judaeos in Ecclesia non esse,*
 „ *hoc enim perspicue pronuntiavit Paul. ad Co-*
 „ *rinth. c. 5. in illis verbis. QUID ENIM MI-*
 „ *HI DE HIS, QUI FORIS SUNT IUDI-*
 „ *CARE? Quod esse generaliter dictum de iu-*
 „ *daeis, et de infidelibus omnibus, expressum*
 „ *habemus in cap. gaudemus extra de divort. et*
 „ *cap. multi 2. q. 1. et in l. nos reddentes. §.*
 „ *manifestum C. de Summa Trinit. et fide Ca-*

„ *thol. Quorum locorum auctoritate suffulti hoc*
 „ *in specie firmant glos. in cap. de Terris Verb.*
 „ *persolvendas, in fine de iudaeis. Ratio est so-*
 „ *lida, et inconcussa, quia cum careant bap-
 „ smata, quod est janua omnium Sacramento-*
 „ *rum, cap. cum itaque de consecrat. dist. 4.*
 „ *cap. 1. et. cap. veniens de presbyter. non ba-*
 „ *ptiz. glos. fin. in cap. 4. de consuet.; Conse-*
 „ *quens est, ut omnes, qui baptismi gratiam*
 „ *non sunt assequuti, in Ecclesia dici non pos-*
 „ *sint, c. maiores de bapt. c. firmissime de con-*
 „ *secr. dist. 4.*

§. 36. S'innalzano dall'A. gli Ebrei sino al
 grado di *Ciambellani* di Federico II per una fal-
 sa interpretazione data alle parole *SERVI Ca-*
merae adoperate nella Costituzione riferita dal-
 l'A. alla pag. 124, come se equivalessero ai vo-
 caboli *Chambellani, regii cubicularii cet.*, che
 veracemente significano *Ciambellani*, i quali e-
 rano ai tempi di Federico II, come sono oggi
 pure, Camerieri di onore, decorati della Chiave
 d'oro, per indicare l'onorifico, e nobile servizio,
 che prestano al Sovrano. L'A. non ha bisogno
 che alcuno gl'insegni qual sia il vero significato
 del vocabolo *Servi* tanto secondo il Romano di-
 ritto; quanto secondo il linguaggio del medio evo.
 Nè il genetivo *Camerae* basta a cangiarli in *Ciam-*
bellani. Se Federico II nella Costituzione, di cui
 si trattò dianzi, avesse per avventura inteso di
 comprendere tutti gli Ebrei, avrebbe egli trat-
 tato pur male i suoi *Ciambellani*, dichiarandoli
infami, scacciandoli in bando dai suoi stati, e con-
 fiscando i loro beni. Comunque sia la cosa: po-

trà forse taluno sofferire in pace che l'A. abbia formato degli Ebrei altrettanti *Ciambellani*; ma non troverà alcuno, a meno che non lo cercasse fra i moderni Filosofi, che gli conceda di formare degli stessi Ebrei una specie di Cristiani; e de' Cristiani (orrore!) una specie di Ebrei.

§. 37. Se l'A. si fosse contentato di fermarsi soltanto alle Locande, per le quali passò viaggio facendo, il suo *Voto* avrebbe alla fin fine avuto pure una volta il suo termine: ma egli, deviando affatto di strada; e dopo di essersi gloriato con S. Paolo di non aver rossore di professare il Vangelo *Non erubescio Evangelium*; aggiunge in testimonio di ciò (pag. 150) = Pongo però „ fra doveri sociali, e di cristiana carità l'ado- „ perare umanamente cogli Ebrei, il dire sen- „ za umano riguardo le ragioni loro, il rendere „ ad essi imparziale giustizia, e soprattutto l'a- „ stenersi viè maggiormente da ogni ingiuria, e „ contumelia, quanto più appo molti vogliansi „ fatti segno di obbrobrio, e di disprezzo =.

§. 38. Nel qual rispetto (prosegue l'A. senza prender fiato) non potrei, di vero, commendare un tale scritto dato, e ridato, non ha guari, alle stampe da un certo Oratore veemente, il quale scritto contiene UNA ORRENDA SANGUINOSA DIATRIBA contro gli Ebrei, in cui sono caratterizzati per la peste della Umanità, e sono principalmente accusati „ come atroci Usurai, e come Uomini facinorosi „ turbolenti =.

§. 39. E noto a tutti che l'*Oratore veemente* preso di mira dall'A. è il Reverendissimo Padre

Ferdinando Jabalot, il quale ha riempito l'Italia tutta di una tal fama di pietà, d'ingegno di dottrina, di sacra eloquenza, che il rispettabile suo nome non può che rendersi viè più famoso per l'altrui mormorarne. Egli per difendersi dalle accuse a lui date dall'A. d'uopo non ha dell'altrui penna, e meno assai della mia. Gli basta la stessa accusata sua dissertazione, che ha per titolo = *Degli Ebrei nel suo rapporto colle Nazioni Cristiane* =, nella quale dimostra che i vizj rinfacciati agli Ebrei non derivano già dalla oppressione in cui giacciono; ma da un'empia Religione, che gli obbliga ad esercitare contro i Cristiani ogni maniera di delitto (*), non solo impunemente; ma ritraendone premio. Di che ne segue ad evidenza, che gli Ebrei non cessarono mai di essere viziosi, se prima non sieno Cristiani. La Dissertazione non si poteva scrivere dal R. P. nè con maggior verità, nè con più riservata moderazione. Calunniò egli forse

(*) *Nel mentre che Raffael Levi Ebreo si trovava nelle Carceri di Metz, dove fu condannato, e poscia dato alle fiamme, convinto di aver rubato, e fatto a pezzi un bambino Cristiano di tre anni, scriveva ai principali Giudei della Sinagoga = Je souffrirai la mort comme un fils „ d'Israel, et je sanctifierai le nom de Dieu... „ Je me suis mis dans cette misere pour la Com- „ munité; Le grand Dieu m'assistera = M.^r Gayot de Pitaval, Causes celebr. Tom. 19. p. m. 187.*

l'ebraica Religione, perchè affermò che obbligava, i suoi seguaci od odiare i Cristiani, a bestemmiargli, a tenergli in conto di bruti, e non solo a spogliargli dei loro beni, servendosi del furto, delle usure, di ogni maniera di frodi; ma ben anche ad uccidergli, a sterminargli? Ciò potrebbe negarsi da ogni altro che Ebreo non fosse, o viscerato loro protettore; e quindi ignorasse il *Talmud*, dove (per quanto è riferito nella *Biblioteca Santa di Frate Sisto Senese* (*) si legge *al Lib. II. pag. m. 129. Lit. B.* = *ivi* = *Statuimus, ut quilibet Judaeus ter in die blasphemet omnem Christianorum gentem; ac Deum precetur, ut confundat, exterminetque ipsam cum Regibus, et Principibus suis; atque hoc maxime faciant sacerdotes Judaeorum in Synagoga ter quotidie orantes, in odium Jesu Nazareni. Ord. 1. Tractat. 1. Distinct. 4.*

(*) *Religioso dell' insigne Ordine de' Predicatori. Dedicò egli nel 1564 quest' opera a S. Pio V. da cui fu, di Ebreo ch' egli era, convertito alla Religione Cattolica; come parlando di se stesso Fra Sisto si esprime nella Dedicazione = quem tu olim ab Inferis revocatum, et errorum tenebris erutum, sinceræ veritatis lumine illustrasti, et sublimiori disciplinae perductum, habitu Sanctae Professionis tuae, tuis ipse vestibus, tuis ipse manibus induisti, et in filium tuo renatum spiritu adoptasti; meque in hoc sacro Praedicatorum ordine benignitate, et liberalitate tua semper in hanc usque diem fovisti =*

= *Deum praecepisse Judaeis, ut quovis modo, sive dolo, sive vi, sive usura, sive furto facultates Christianorum sibi vindicent = ibid.*
 = *Præcipitur item omnibus Judaeis, ut Christianos omnes loco brutorum habeant, nec aliter eos tractent quam bruta animalia. Ord. 4. Tract. 4. = Judaeus Gentilibus neque boni, neque mali quicquam faciat; Christianum vero omni studio, atque industria conetur de vita tollere. Ord. 4. Tractat. 8. Dist. 2.*

Sembra soprattutto che ecceda ogni confine di umana malignità intenta ad ispiegare sin dove giunga un odio diabolico, la facile assoluzione accordata a qualunque Ebreo omicida, il quale volendo uccidere un Cristiano, uccidesse per isbaglio un Ebreo confratello. = *Si quis Haebreus dum vult occidere Christianum forte fortuna Judaeum occiderit, absolutione dignus est. Ord. 4. Tractat. 4., et 9. (*)*. Torni ora

(*) *Lo stesso Raccolgitore riferisce l'ordine dato da Gregorio IX, ed eseguito dal Cardinal Delegato Apostolico di abbruciare tutti i libri de' Giudei dopo maturo esame degli errori, dei quali erano pieni, e verificati da parecchi Vescovi. Non sarà inutile, a disinganno dei Protettori degli Ebrei, il portare qui la storia dell' accennata esecuzione tal quale è scritta dal suddetto M.^e De Pitaval loc. cit. p. m. 259; donde si conoscerà vie più quanto esecrabile sia il Talmud = *Sur ce que l'on représente au Pape Gregoire IX, que le Talmud que les Juifs ont en**

l'A., torni a fare il confronto fra gli Eretici, e gli Ebrei, e preferisca, se ha coraggio, ai primi i secondi.

„ vénération, est plus gros sans comparaison que
 „ la Bible, qu'il contient tant d'erreurs, et de
 „ blasphèmes, qu'on a honte de les rapporter,
 „ et qu'il feroit horreur à qui les entendroit,
 „ et que c'est la principale cause qui retient les
 „ Juifs dans leur obstination; le Saint Pere é-
 „ crivit une lettre en datte du neuf Juin 1239
 „ aux Archevêques de France, où il leur manda
 „ de prendre par son autorité tous les livres
 „ des Juifs. Il envoya la même lettre aux Ar-
 „ chevêques des Royaumes d'Angleterre, de Ca-
 „ stille, et de Leon. Il écrivit de même aux Rois
 „ de France, d'Angleterre, d'Arragon, de Ca-
 „ stille, de Leon, de Navarre, et de Portugal,
 „ et en particulier à l'Evêque de Paris. Le Pa-
 „ pe ordonnoit qu'on brûlât tous les livres des
 „ Juifs infectés de mille erreurs. Il envoyoit tren-
 „ te-cinq articles extraits du Talmud, qui avec
 „ plusieurs autres erreurs furent verifiés sur les
 „ livres en presence de Gautier, Archevêque de
 „ Sens, des Evêques de Paris, de Senlis, et de
 „ Frere Geofroi de Bleves de l'ordre des Pré-
 „ cheurs, Chapelain du Pape, et alors Docteur
 „ Régent à Paris, de quelques autres Docteurs,
 „ et Théologiens, et des Docteurs mêmes Juifs,
 „ qui reconnurent que ces propositions étoient
 „ dans leurs livres. Ils avoïerent celles-ci entre
 „ autres: Que dans leurs Ecoles on estimoit plus

§. 40. E nè anche furono gli Ebrei calunniati dal R. P., quando li tacciò come *turbolen-*

„ l'étude du Talmud que celle de la Bible, et
 „ qu'on n'appelloit point Docteur celui qui scau-
 „ roit la Bible par coeur, s'il ne scavoit le Tal-
 „ mud. Que les Docteurs pourroient se dispen-
 „ ser de sonner de la trompette le premier jour
 „ du septième mois, et de porter des palmes le
 „ quinzième, si ces jours arrivoient au Sabbat,
 „ de peur de le profaner en portant par les rues
 „ une trompette, ou une palme, ce qui est un
 „ crime horrible. Que Dieu se maudit trois fois
 „ tous les jours pour avoir abandonné son Tem-
 „ ple, et réduit les Juifs en servitude. Qu'au-
 „ cun Juif ne sentira le feu d'Enfer, ni aucune
 „ peine en l'autre monde: Que les corps, et les
 „ ames de tous les méchans seront réduits en pou-
 „ dre, et ne souffriront plus d'autre peine, ex-
 „ ceptés ceux qui se sont revoltés contre Dieu,
 „ et ont voulu être Dieux: l'Enfer de ceux-la
 „ sera eternal. Que Dieu tient école tous les
 „ jours en instruisant des enfans, et se joïe avec
 „ Leviathan.

„ Ayant soigneusement examiné ces livres
 „ des Juifs, on reconnut qu'ils les éloignoient
 „ non-seulement du sens spirituel de l'Ecriture;
 „ mais encore du sens litteral, pour les détour-
 „ ner à des fictions, et à des fables. Apres cet
 „ examen, et suivant la déliberation de tous les
 „ Docteurs en Théologie, et en Droit Canoni-
 „ que, tous les livres des Juifs que l'on pût re-

ti sempre, ed inquieti (*) perocchè tali per appunto ce li rappresentano in ogni tempo le storie da lui indicate, cominciando dalla prima loro ribellione contro i Romani (***) sotto l'Impe-

„ *couvrer alors dans toute la France, furent*
 „ *brûlés, jusques à la quantité de vingt chartes,*
 „ *quatorze en un jour, et six en un autre.*

„ *Le Cardinal Eude Legat du Saint Siège*
 „ *sur la commission du Pape, donna une Sen-*
 „ *tence definitive en présence des Docteurs ap-*
 „ *pellés exprés, où il condamna le Talmud con-*
 „ *me contenant une infinité d'erreurs, de blas-*
 „ *phemes, et d'abominations. Guillaume Evêque*
 „ *de Paris mit son Sceau à la Sentence =.*

Più volte hanno i Sommi Pontefici condannato alle fiamme il Talmud, fra' quali Gregorio IX nel 1230, Innocenzo IV nel 1244, Giulio II nel 1513, Paolo IV nel 1559.

(*) Sono questi i precisi vocaboli da lui usati. Quelli di peste, dell'Umanità, di atroci, di facinorosi lasciolti pronunciare all' A.

(**) Fra le Cause celebri di sopra mentovate raccolte da M.^r Gayot De Pitaval è riferita al Tomo XIX. quella, che ha per titolo = *Juifs* „ *condamnés pour un crime enorme qui revolte* „ *l'humanité =.* Tolta da ciò occasione il raccoglitore stese la lunga storia dei trattamenti, che prima gl' Imperatori, e poi i principi Cristiani furono costretti di dare agli Ebrei di secolo in secolo in pena delle loro ribellioni, e dei commessi orrori. La mentovata Storia potrà di-

ratore Vespasiano, dopo che fu tolto lo scettro dalla Tribù di Giuda, si sarebbe creduto che sepolta Gerosolima dalle proprie rovine; che arso il tempio fabbricato da Salomone; che spento un milione, e centomila ribelli; fattine schiavi più di novecentosette mila (*), avesse il formidabile esempio estinto per sempre nell'Ebraica setta ogni spirito di ribellione: ma al contrario fu ravvivato in Cirene, ed in Egitto, e poi anche in Cipro sotto l'Impero di Trajano „ quando non contenti (così il R. P. Jabalot pag. 9 sull'appoggio dell'autore *Dione l. 68*) non contenti di assalire e trucidare e i Greci, ed i Romani, fra i quali abitavano, spinsero contro di essi

singannare qualsivoglia protettore degli Ebrei, fosse anche Filosofo.

(*) A verificazione di quanto predetto aveva il Profeta dei Profeti = *Cum autem videritis cir-* „ *cumdari ab exercitu Jerusalem; tunc scitote* „ *quia appropinquavit desolatio ejus; tunc qui* „ *in Judaea sunt, fugiant ad montes, et qui in* „ *medio ejus, discedant: et qui in regionibus,* „ *non intrent in eam, quia dies ultionis hi sunt,* „ *ut impleantur omnia quae scripta sunt. Vae* „ *autem praegnantibus, et nutrientibus in illis* „ *diebus: erit enim praessura magna super ter-* „ *ram, et ira populo huic. Et cadent in ore gla-* „ *dii: et captivi ducentur in omnes gentes. Et* „ *Jerusalem calcabitur a gentibus, donec imple-* „ *antur tempora nationum = Luc. 21. n. 20., et* seq.

„ la loro rabbia, e crudeltà ai più detestabili
 „ eccessi. Si cibarono delle loro carni; s'impia-
 „ stricciarono del loro sangue; si cinsero dei lo-
 „ ro intestini; e si coprirono delle loro pelli.
 „ Molti cominciando dal capo ne segarono per
 „ lo mezzo; molti ne gettarono ad essere lace-
 „ rati dalle fiere; molti costrinsero a combattere
 „ fra di loro. „

§. 41. Ma perchè cercare in tempi sì remoti
 le crudeltà degli Ebrei verso i Cristiani, e i per-
 niciosi effetti della loro avarizia, e dell'impla-
 cabile loro odio? Ignoriamo noi forse le prove
 che ne hanno date ai nostri giorni? Non è forse
 vero, che al ritorno da Mosca delle Armate Fran-
 cesi invitavano i Militari alle loro Case, e col
 pretesto di dar loro una cortese ospitalità, gli
 derubavano, gli spogliavano ignudi, e poi altri
 ne trucidavano, ed altri gettavano dalle finestre
 a morire di gelo? (*) Non è forse vero che il
 Czar di Moscovia rinnovò la Costituzione di Teo-
 dosio il Grande, vietando che i battezzati po-
 tessero servire in qualità di Domestici gli Ebrei;
 che nel 1824 obbligò gli Ebrei a rinunciare al
 traffico al minuto, a non girare per le contra-
 de, vendendo Merci, a mettersi a coltivare le
 terre, ed a pascere le Mandre; e che nel 1825
 intimò loro di ritirarsi nell'interno dell'Impero,
 perchè non proseguissero a defraudare l'erario

(*) *Segur, Histoire de Napoléon, et de la
 Grand Armée pendant l'année 1812. T. 2. C. 12.
 p. 390.*

per mezzo de' continui contrabbandi? E non è
 forse vero che in Francfort nel 1824 fu proibito
 agli Ebrei di aver più parte nella Ammini-
 strazione della Repubblica; che inoltre furono
 ad essi prescritti quei soli mestieri, e quelle so-
 le arti, nelle quali esercitarsi, e prescritto pure
 a quindici il numero dei Matrimonj da contrarsi
 fra essi ogni anno; provando prima di avere
 i mezzi di sussistenza? E non è forse vero, che
 pochi anni sono in Baviera fu ristretto il nume-
 ro de' Matrimonj da contrarsi fra gli Ebrei ad
 un solo individuo per ogni famiglia? (*) A que-
 sti fatti, checchè ne dicano gli odierni Filosofi,
 e Filantropi, gli uomini volgari se la terranno
 sempre col *Ricciull. de Jur. Person. extra Ec-
 cles. grem. exist. L. 2. cap. 51. N. 12. = Judaei*
 „ *tollerantur ex commiseratione; et ut ipsi tan-*
 „ *dem convertantur ad fidem; non ut officere*
 „ *possint Christianis =*

L'A. invece di abusare del tempo, calun-
 niando il Reverendissimo Jabalot, doveva con-
 vincere di falsità i fatti da questo allegati per
 dimostrare che le Ebraiche crudeltà costantemen-
 te adoperate a danno dei Cristiani corrispondono
 perfettamente alle leggi del *Talmud*, da cui deri-
 vano, e di cui fanno prova. A chi mettesse in
 dubbio il *Talmud*, si risponderebbe che, sintan-
 to che impugnar non si possa la serie dei fatti

(*) *V. Bonald. in alcuni articoli inseriti nel
 publicista del Febbraro 1806. M. L'Ab. De la
 Menais, Essai sur l'indifference Tom. 3. 23.*

sopra enunciati, tornerebbe lo stesso, perchè tanto è operare per legge, quanto per massima.

§. 42. Non può negarsi che quegli Ebrei, i quali nel 1812. tanti orrori commisero contro l'armata Francese, eredi non fossero dell'odio furibondo, di cui erano invasi i loro avi contro i Cristiani, quando sotto l'Impero di Costantino lapidavano i loro confratelli, che ad abbracciare si recassero il Cristianesimo; di tal che fu l'Imperatore costretto a minacciarli di essere abbracciati vivi coi loro complici nel caso che rinnovassero sì enormi delitti. *L. 2. C. De Judaeis et Coelicolis* = ivi = *Judaeis, et Coelicolis, et maioribus eorum, et Patriarchis volumus intimari, quod si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam, et ad Dei cultum respexerit, saxis, aut alio furoris genere (quod nunc fieri cognovimus) ausus fuerit attentare, mox flammis dandus est, et cum omnibus suis participibus concremandus* = .

§. 43. Ad evitare il fine anzidetto furono onora i Principi Cristiani nella precisa necessità di reprimere con leggi severissime l'Ebraica perfidia, che sempre cospira a danno di chi li toglia, ed arricchisce. = *Enfin vous ne trouverez, en eux qu'un peuple ignorant, et barbare, qui joint depuis longtems la plus sordide aversion, à la plus détestable superstition, et à la plus invincible haine pour tous les peuples, qui les tolèrent, et qui les enrichissent* = *Monsieur de Voltaire, Suite des mélanges de littérature, d'histoire, et de philosophie chap. 61. des juifs.* Non ignorano certamente i Principi

Cristiani quelle Sentenze del *Talmud*, che parlano di loro col massimo disprezzo, ed odio, fra le quali v'è questa pure = *Imperium Christianorum EXECRABILIS est Imperio ceterarum gentium: et levius peccatum est servire Principi Gentili, quam Christiano* = *Ord. 2. Tract. 1. Dist. 5. p. 11., et 15. (*)*

§. 44. Dopo tutto ciò il R. P. Jabalot non ricambia già gli Ebrei della loro moneta. Non fa che insinuare che posti sieno in istato da nuocere meno che sia possibile ai Cristiani; suggerendo di chiuderli di nuovo nei loro Ghetti; d'impedire ai Cristiani di servirli in qualità di domestici, di vietar loro il possesso di beni stabili; insomma di rimettere nel primiero vigore le

(*) *I Monarchi delle Spagne, del Portogallo, delle due Sicilie, per mettere i loro sudditi al tutto in salvo dalle Ebraiche frodi, esiliarono per sempre i Giudei dai loro dominj.*

Il Card. Albronzozzo, che ognora sarà di grata, e gloriosa memoria ai Bolognesi, esiliò dalla loro Città gli Ebrei. Nel Reale Collegio di Spagna fu allora collocata una tavola, rappresentante il nominato Cardinale nell'atto di scacciarli da Bologna; e vi si aggiunse il motto = Exilium patitur, quae gens Haebrea fefellit = Espulsi che furono gli Ebrei, si eresse in Bologna il Monte di Pietà con quest' Epigrafe = Mons pietatis adversus pravos judaeorum usuras erectus = .

Decretali e le Pontificie Costituzioni (*) riguardanti il trattamento da darsi agli Ebrei nello Stato Ecclesiastico (pag. 30.).

§. 45 Del resto: quale sia il caritatevole animo del R. P. verso gli Ebrei, lo dimostra egli assai nei sentimenti espressi alla pag. 6. = Quanto a noi, siamo ben lontani dal bramare che sempre più sovrà di essi il giogo si aggravi della servitù: vorremo vederli liberi di quella vera libertà, di cui soli possono godere i servi di Dio. La Carità cristiana che abbraccia tutti gli uomini, perfino i nemici, non ci permette al certo di godere del loro male, e di odiarli; c'impone anzi di pregare per essi, e di porger loro nelle necessità sovvenimento caritatevole. Gli oracoli i più vetusti della religion nostra, di cui sono eglino i depositarij fedeli, (***) una delle tradizioni le più antiche

(*) *Quelle particolarmente di Alessandro III c. Ad haec de Iudaeis; d' Innocenzo III c. Etsi Iudaeos. cod. di Nicolò V: di Paolo IV nella Bolla Cum nimis, che prescrive il segno da portarsi dagli Ebrei; di S. Pio V nella Bolla Haereorum, che discacciò gli Ebrei da tutto lo Stato Ecclesiastico, fuorchè da Roma, e da Ancona; d' Innocenzo III nella Bolla Ex injuncto nobis; oltre le Bolle di Gregorio XIII; di Clemente VIII: di Clemente XI: di Benedetto XIII: di Benedetto XIV; ed oltre i due Concilj di Toledo, tenuti nell' anno 694.*

(***) *Veda dunque l' A. che il R. Jabalot, e*

„ e costanti, che sussistano fra di noi, ci fa sapere che saranno essi pure un giorno parte della Società Cristiana, e che anch' essi entreranno nell' ovile di Cristo con tutti quanti i popoli della terra; giacchè dee prima del finire dei tempi aver luogo quella promessa del riparatore divino: *Fiet unum ovile, et unus Pastor*: Più sinceri, sel credano, di quelli dei sedicenti filosofi del giorno, sono i voti di noi Cristiani per essi. Al par di loro, e più di loro, desideriamo vederli non formare con noi che una sola grande famiglia nella civile società: ed alla pagina 30 insinua il R. P. che si tenti ogni via di persuasione, e di dolcezza per ridurli ad abbracciare la fede di Cristo, senza la quale gli sciagurati ne vanno eternamente perduti =.

§. 46. Dovrà ora l' A. ingenuamente confessare, che l' ottimo R. P. Jabalot non tiene già in pronto contro gli Ebrei nè le funi, nè i ceppi, nè le atroci invettive. Così potesse egli trovarsi mansueto fra loro, come, imitando il Divino suo maestro, seconderebbe il giusto e pietoso desiderio dell' A. (pag. 153), spiegando loro con dolci parole, e semplici parabole la Dottrina di Gesù Cristo in esecuzione di quanto esige Clemente XI di Sa. me. nella Bolla Propa-

sappia che noi tutti con esso lui, siamo grati a quegli Ebrei, che ci conservarono sì prezioso tesoro. Conservazione che l' A. ci rammenta alla pag. 10., quasi per rimproverarci d' ingratitude.

gandae, riferita dall' A. alla pagina 152, e diretta agli Apostolici Predicatori (*); e non già a chi investito di puro zelo per la cattolica Religione, insinua ai Sovrani tutti, che ne raffrenino l' accanito entusiasmo d' ingannare, di spogliare, di maltrattare, di massacrare, ed infine di rendere schiavi tutti i Cristiani.

§. 47. Come potè mai l' A. affermare alla pag. 150, che lo scritto del R. P. contiene = una „ *orrenda sanguinosa Diatriba* contro gli Ebrei,

(*) Quando Clemente XI volle impedire che gli Ebrei non privassero fraudolentemente delle eredità quelli fra loro, che si fossero convertiti a Gesù Cristo, parlò di loro come meritavano Constit. 61. §. 6. = *Quoniam Infidelium, et prae caeteris Judaeorum malitiam eo usque in odium Christiani nominis processisse pluries comper- tum est, ut bona sua occultando, seu in alios transferendo, vel alias de illis inter vivos, vel etiam in ultima voluntate disponendo, filios, aliosque consanguineos ad Christi fidem conversos eorundem bonorum successionem, ad quam ab intestato legitime admittendi fuissent, aut spe successionis ejusdem fraudare tentaverint, Indecirco etc.* = Clemente XI seppe distinguere il linguaggio da tenersi con gli Ebrei, quando in qualità di supremo Pastore della Chiesa gli alleitava ad unirsi al suo gregge, dal linguaggio da tenersi con essi, quando in qualità di Sovrano Legislatore gli obbligava a restare nella loro condizione di schiavi tollerati.

„ in cui sono caratterizzati per la peste della „ Umanità, e sono principalmente accusati come atroci Usuraj, e come Uomini facinorosi, „ turbolenti. La prima delle quali accuse se reg- „ geva, allorchè era tolto loro il possedere beni „ stabili, e l' impiegare d' altra ragione, che in „ usare il molto denaro; cessata ora per saggia „ misura del Governo quella causa, parmi non „ regga altrimenti; e parmi ancora che la usu- „ ra micidiale sia andata, e regni purtroppo fuo- „ ri del Ghetto, e della Sinagoga: l' altra si rav- „ visa, sia detto con buona pace, erronea di „ tutto punto, insussistente. In mezzo a tante, „ e sì triste vicende, che succedendosi rapida- „ mente le une alle altre hanno in questi ulti- „ mi tempi travagliato tutta l' Europa non che „ l' Italia, qual parte presero gli Ebrei a detri- „ mento del pubblico Ordine? =

§. 48. Dio buono! Chiamar sagge quelle disposizioni, che sono opposte alle Bolle Apostoliche! Affermare che cessate sieno le usure per quel mezzo stesso che i Papi hanno riputato che possa aumentarsi il disordine, e vie più inferocire, come ha dimostrato anche l' esperienza! Bisogna ben dire che l' A. letto non abbia attentamente l' opuscolo del R. P.; perocchè si sarebbe senza meno avvenuto nelle sensate risposte da lui date a quelli, che pretendono di scusare le usure degli Ebrei, accusando di usuraj anche i Cristiani. = Non ignoriamo (così il R. „ P. alla pag. 20.) che cosa rispondono i fauto- „ ri degli ebrei. Rispondono, esservi dei cri- „ stiani usuraj al pari, e forse più dei circon-

„ cisi. Questo però non è un giustificarli: è un
 „ prendere la via sempre vile e vergognosa del-
 „ la recriminazione. Oltrechè i cristiani usura-
 „ hanno un freno alla colpevole loro cupidità
 „ nella religione; la quale le usure condanna e
 „ divieta; laddove stortamente credono i giudei,
 „ che sia dalla loro legge ad essi permesso l'in-
 „ gannare gli stranieri, che reputano loro ne-
 „ mici: il *Talmud* arriva perfino a farne ad es-
 „ si un dovere. E poi si potrebbe agevolmente
 „ ritorcere l'argomento contro gli ebrei, mo-
 „ strando che il loro esempio ha sparso in Eu-
 „ ropa il contagio, e diffusa quella ingordigia
 „ maledetta dell'oro, che fa tra i battezzati così
 „ funesti progressi =.

§. 49. E bisogna dire che l'A. letto non ab-
 bia nè anche quanto alla pagina stessa è riferi-
 to di ciò, che scrisse il Senatore *Bonald* intor-
 no alla proibità, ed all'ingegno di qualche Ebreo.
 = Soggiungono, (i fautori della Setta) esservi
 „ anche fra gli Ebrei degl'individui che hanno
 „ molta proibità, e molto ingegno. Chi lo nega?
 „ ma ciò che prova? domanda il *Sig. De Bon-*
 „ *nald*; se si contendesse agli Ebrei la capacità
 „ fisica, o morale di far acquisto di virtù, e di
 „ avere del talento, certo che basterebbe, per
 „ distruggere la imputazione, mostrare che vi
 „ hanno de' giudei dotti e virtuosi; ma in buo-
 „ na logica è così poco permesso giustificare una
 „ nazione occupata d'una generale tendenza al-
 „ la ignobilità dei sentimenti, ed alla mancanza
 „ di buona fede col mostrare alcuni suoi indivi-
 „ dui onorati e probi, come lo è il diffamare

„ una nazione virtuosa, adducendo l'esempio di
 „ un qualche malfattore nato nel di lei seno. Ma
 „ senza questo, ovunque si trovano degli ebrei,
 „ i quali dagli altri si distinguono coi loro ta-
 „ lenti e colla proibità loro: anche l'opinion pub-
 „ blica si distingue nella stima che ad essi ac-
 „ corda, nè agli occhi del popolo dividono l'a-
 „ natema che cade sul capo dei loro fratelli =.

§. 50. Alla domanda dell'A., qual parte pren-
 dessero gli Ebrei a detrimento del pubblico or-
 dine in mezzo alle triste vicende che in questi
 ultimi tempi travagliarono tutta l'Europa, non
 possiamo adeguatamente rispondere nè io, nè al-
 tri. Sappiamo però tutti che v'ebbero allora de-
 gli Ebrei, come vi sono presentemente, ricchis-
 simi: sappiamo ch'eglino nelle passate ultime vi-
 cende posti furono alla condizione degli altri cit-
 tadini; sappiamo, che al ritorno delle Armate
 Francesi da Mosca, non pochi di quegli che
 scampato avevano la vita dalle battaglie, e dal
 fuoco, incontrarono crudelissima morte negli E-
 braici ospizj; e sappiamo da ultimo che l'astu-
 zia degli Ebrei non ha confine. (*). In mezzo

(*) Non hanno lasciato gli Ebrei di far va-
 lere l'oro ragunato dalle usure a ministro de' lo-
 ro disegni. Era ad essi riuscito d'impedire che
 avesse effetto il decreto della loro espulsione pro-
 nunciato da Isabella, e da Ferdinando Sovrani
 di Castiglia, e di Arragona, quando un Religioso
 investito di apostolico zelo presentossi alla Corte,
 ed alla presenza de' Sovrani, e de' Ministri, a-

alla protezione, di che l'A. è stato sì cortese verso i suoi *Ciambellani*, recare debbe a tutt' grande edificazione ch' egli, non ostante che a quei tempi fosse *al sommo delle cose, ed ora sia nel profondo* (pag. 139), e non ostante che allora fossero gli Ebrei in tanto onore, ed ora si vadano ritirando negli angusti loro Ghetti, abbia confessato che erano tempi *tristi, e di travaglio per tutta l'Europa*. Tanta è sempre la forza della massina di chi *sino dai suoi primi anni è fermo nel tenace proposito di essere fedele settario della nuda verità*.

§. 51. Impiega l'A. gli ultimi tratti del suo voto in difesa del R. P. = Di ciò per altro (così egli alla pag. 152) non istiano a prendere meraviglia gli Ebrei; e sappiano, che non difetto di cristiana carità, ma solo ardentissimo fervore di trarre li pertinaci dalla via della perdizione, spinse talvolta un tale Oratore ad in-

perta d'improvviso la tonaca, la quale copriva una croce, disse = Numquid satis est Dominum; Jesum a Judaeis semel triginta argenteis emptum, ut de illo iterum Judaeis vendendo triginta millibus aureis, majori quidem pretio, sed nihilo minore injuria cogitetis? = Dopo ciò, il Decreto fu all'istante eseguito, ed espulsi gli Ebrei dai due Regni non più v'erbero ingresso. Graveson. hist. Eccles. Secul. XV. pag. m. 34. Quanto ingiusti sono que' sudditi, che si lagnano perchè il Sovrano non mette riparo ai disordini dello stato, che niuno osa di manifestargli!

„ veire con veemenza forse maggiore anche contro i Cristiani, e a mettere negli Ascoltanti spavento, e terror tanto, che pur ne soffrisse qualche pericolo la coscienza dei pusilli. Che io stesso ascoltai declamare, e *ben mi corse un brivido in tutta la Persona*, che Dio avesse prescritto un certo numero di grazie da concedere a ciascuno, ed un certo numero di peccati da perdonare, oltre di che non fosse a sperare redenzione; e a gridare inoltre, che la vita civile era incompatibile colla Vita Cristiana, e colla Via del Cielo: la prima delle quali proposizioni parvemi un po' sospetta, perchè non vedesi come quella fatal misura possa conciliarsi colla giusta idea, che abbiamo della Misericordia, che pur è infinita di Dio: l'altra mi sembrò fallace assolutamente, poichè non havvi alcuna Religione, quanto quella di Cristo, che più favorisca la Vita civile, e raccomandi più l'amor fratellevole sociale =.

§. 52. Non oseremo noi già di penetrare nei misterj della profonda Teologia, memori del giudizio lasciato da eloquentissimo Sacro Oratore, che le scuole si sono affannate a sviluppare i misterj delle grazie divine, e che il buon fedele rispetta le scuole, e si attiene ai Dogmi. Le scuole (prosegue egli) questionano, e i Dogmi decidono. Le scuole confondono, e i Dogmi appagano. Le scuole sono pensamenti degli uomini, e i dogmi sono parole di Dio. (*P. Anton-Siro Venini nella Predica sul numero degli eletti*). Recheremo bensì alcuni testi tolti dalle Sacre car-

te; taluno dei quali l' A. avrebbe certamente udito dal R. P. Jabalot, se fosse stato più attento alla predica = Propterea quod abjecisti sermo-
 ,, nem Domini, abjecit te Dominus = disse Sa-
 ,, muele a Saule --- Voca nomen ejus, *adhu-*
 ,, *modicum*, quoniam visitabo, et conteram ---
 ,, Peperit filium, et dixit: Dominus voca nomen
 ,, ejus *absque misericordia*, quia non addam ul-
 ,, tra misereri --- Peperit filium, et dixit: voca
 ,, nomen ejus *non populus* meus, quia nec ego
 ,, ero Deus vester. *Osea* 1. 4 --- Dominus de Si-
 ,, on rugiet, et dixit: super tribus sceleribus Da-
 ,, masci: et super quatuor non convertam eum.
 ,, *Amos* 1. 3 --- Curavimus Babylonem, et non
 ,, est sanata, derelinquamus eam. *Jerem.* 51. 9
 ,, Quia vocavi et renuistis, extendi manum me-
 ,, am, et non fuit qui aspiceret. Despexistis o-
 ,, mne Consilium meum, et increpationes meas
 ,, neglexistis; ego quoque in interitu vestro ri-
 ,, debo, et subsanabo, cum vobis id quod time-
 ,, batis advenerit. *Prov.* 1. *N.* 24 et seq. --- Quae-
 ,, retis me, et non invenientis, et in peccato
 ,, vestro moriemini. *Sanct. Joan. Cap. 7. V.* 34
 ,, et *Cap. 8. V.* 21. = Massime tutte eccitatrici
 di fortunati brividi, i quali a chi sa usarne be-
 ne sono un principio di salute, e un invito per
 domandare, e, di conseguenza infallibile, per ot-
 tenere quella grazia, che si teme negata per sem-
 pre. *Petite, et accipietis. Pulsate et aperietur vo-*
bis, e molti altri sacri testi simili d' ineffabile
 consolazione. Per la qual cosa noi facciamo al-
 l' A. le più vive congratulazioni, perchè egli alla
 parola di Dio pronunciata dal R. Jabalot correre

si sentisse i salutari brividi per tutta la persona.
 Quanto in acconcio S. Agostino. *Enarr. in psal.*
 100! = Nemo dicat: semper parcit Deus: intel-
 ,, lige quia parcit, ut corrigaris, non ut in ma-
 ,, lignitate permanearis = Il Cielo scampi il Re-
 verendissimo Jabalot, e noi tutti dalle Difese del-
 l' A.; il quale col pretesto di scusare il rispetta-
 bile Religioso presso gli Ebrei (di che io penso
 ch' egli non sia guari sollecito) gli dà una nuo-
 va accusa assai peggiore, senza togliere di mez-
 zo la prima.

§. 53. Allorchè il Reverendissimo Jabalot pre-
 dicò che la vita civile era incompatibile colla vi-
 ta Cristiana, e colla via del Cielo, parlò senza
 meno di quella vita civile che si mena purtrop-
 po dalla maggior parte di noi Cattolici: vita mol-
 le al tutto dissipata, e che non di altro si occu-
 pa, che di affari del secolo, di leggerezze, e di
 passare d' uno in altro divertimento; perocchè
 questa sì, questa è la sola vita civile, che star
 non può in camerata colla vita Cristiana (*); e
 contro la quale gridano spesso dai Pergami tutti
 i Sacri Oratori. Se l' A. conversato avesse col
 Reverendissimo Padre Jabalot, avrebbe compres-
 so che mirabilmente in lui si accoppiano il Re-
 ligioso contegno, e la Sociale amena conversa-

(*) Che di questa sola ragionasse l' insigne
 Sacro Oratore fui io accertato, sebbene non ne
 avessi bisogno, da più persone degne di tutta la
 fede, le quali prestarono maggior attenzione alla
 Predica, di quella che vi prestasse il distratto A.

zione dell' uomo veracemente di spirito, il quale parlando affeziona a se stesso quanti lo ascoltano. Io ricorderò sempre col massimo piacere le poche ore, che l'anno scorso godei della rispettabile sua compagnia presso una buona Famiglia, alla quale non posso rivolgere il pensiero senza sciamare: *Ecce quam bonum, et jucundum habitare fratres in unum.*

E qui io mi ristò dallo scrivere, sembrandomi di aver già ad evidenza dimostrato, 1. Che gli Ebrei nello stato Ecclesiastico non sono che schiavi tollerati, 2. Che ivi non succedono insieme ai Cristiani alla intestata eredità del congiunto cristiano, 3. Che gli Ebrei stessi, per adempiere ai nefandi obblighi di una Religione, dettata dall' odio implacabile contro i Cristiani sono tenuti a trattar questi con ogni maniera d'inganno, di tradimento, di sevizie ed a tentar sempre di ridurli in perpetua schiavitù, 4. Che le condizioni, sotto le quali è loro accordato un asilo dai Cristiani, sono al tutto necessarie per evitare gli effetti di una micidiale Religione. Per la qual cosa il dispensarli da esse, tornerebbe lo stesso che porsi i ceppi ai piedi, 5. Che il Reverendissimo Padre non diede già alle stampe *una orrenda sanguinosa Diatriba*; ma uno scritto pieno di Cristiana moderazione, 6. Che l' A. renduto avrebbe uffizio assai migliore agli Ebrei, se contento di trattare la sola civile contesa, rattenuto si fosse dal tessere il loro elogio, e dal crearli *Ciambellani*. Tanto più che avendo egli fatta questa prodigiosa creazione al fine di rendersi benevoli, e grati gli Ebrei, gli

avrà all' opposto fieramente indispettiti. Non combina che sieno volentieri *Servi Camerae* di un Sovrano Cattolico quegli che ammaestrati dal *Talmud* tengono per Dogma che = Imperium „ Christianorum execrabilius est Imperio caeterarum Gentium; et levius peccatum est seruire Principi Gentili quam Christiano = .

VINCENZO BERNI DEGLI ANTONI
Avvocato.

Di 18. Junii 1827.

VIDIT

Pro Eminentissimo, et Reverendissimo D. D.

CAROLO CARD. OPIZZONIO

Bononiæ Archiep.

JOAN. BAPT. BRUNI Doct. Coll. Philol. et Professor;

Die 19. Junii 1827.

VIDIT

Pro Excelso Gubernio

DOMINICUS MANDINI S. T. D. Coll. Prior Parochus
et Exam. Synod.

Die 4. Julii 1827.

VIDIT

Et annuit juxta Art. 307. Constitutionis

Quod Divina Sapientia.

JOSEPH MINARELLI Doct. Coll. Philol. et Rector
Archigymsasii Bononiensis.

Die 5. Julii 1827.

IMPRIMATUR

LEOPOLDUS Archip. PAGANI Provic. Gen.